ALLEGATO E

SIN "BACINO DEL FIUME SACCO" - BOZZA DI RIPERIMETRAZIONE (Rev. 5) - OSSERVAZIONI PERVENUTE

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
1.	Arce (prot. MATTM n. 15478 del12.8.16)	Unindustria	1. I criteri utilizzati per la definizione del perimetro sono fondati sul concetto di potenzialità. 2. Chiede l'accettazione della proposta avanzata dal Consorzio ASI (CdS del 15.12.2015) di farsi carico, in qualità di soggetto attuatore, degli interventi sulle aree di competenza con l'ausilio di risorse pubbliche. 3. Richiesta di proroga del termine per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti privati. 4. Chiede una valutazione più puntuale per la definizione del quadro di riferimento, le regole, la certezza e la tempistica degli iter autorizzativi necessari, opportunamente semplificati.	1. Le attività di caratterizzazione in virtù delle modifiche apportate ai criteri di individuazione delle aree SIN previsti dall'art. 252 del D.lgs 152/06 ss.mm.ii, hanno ristretto il più possibile l'area di perimetro alle sole aree che rispettano detti requisiti. Il concetto di potenzialità riguarda tutte le aree che vengono perimetrate all'interno di un SIN (art. 252) e solo a seguito delle attività di caratterizzazione potrà essere definita l'effettiva contaminazione delle matrici ambientali. Nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni di soglia di contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Nel corso delle conferenze di servizi svolte sul tema è stato precisato che *"… I finanziamenti possono essere destinati alla progettazione ed esecuzione di interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di aree pubbliche o per le quali vi è un intervento in sostituzione e in danno da parte di soggetti pubblici così come disciplinato dal D.lgs 152/06 e dal Programma Nazionale di Bonifica. In tal senso verranno valutate eventuali proposte…"*. I soggetti attuatori saranno individuati nel rispetto di detti criteri. 3. Nel corso dell'incontro tecnico svolto in data 27 giugno 2016 presso la sede regionale di Frosinone, la Regione e i comuni interessati hanno concordato di procedere in analogia alle procedure previste dal comma 3 dell'art. 8 della Legge 241/90 e dall'art. 52 ter del TU per gli Espropri, che prevede 30 giorni. 4. L'iter delle procedure di bonifica è disciplinato nelle modalità e nei tempi dall'art. 252 del D.lgs 152/06 e dalla Legge n. 241 del 1990 modificata dal D.lgs 127 del 30 giugno 2016.
2.	Pofi (prot. MATTM n.	Coldiretti Frosinone	1. Chiede di approntare ogni preliminare misura di prevenzione utile a tutelare la continuità	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
	15774 del 23.08.16)		aziendale delle imprese agricole e zootecniche.	della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. Si informa, inoltre, che è in via di perfezionamento il Decreto sulle Aree Agricole che disciplina le attività su dette tipologie di aree.
3.	Anagni (prot. MATTM n. 15385 del 11.08.16)	Comune	1. Con propria nota proroga di giorni 30 la scadenza concessa per la presentazione delle osservazioni, fissando il nuovo termine al 10.09.2016	1. Nel corso dell'incontro tecnico svolto in data 27 giugno 2016 presso la sede regionale di Frosinone, la Regione e i comuni interessati hanno concordato di procedere in analogia alle procedure previste dal comma 3 dell'art. 8 della Legge 241/90 e l'art. 52 ter del TU per gli espropri, che prevede 30 giorni.
4.	Ferentino (prot. MATTM n. 15331 del 10.08.16)	Ciuffarella Luigia	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis D.Lgs 152/2006. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 3. Il comune di Ferentino non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.
5.	Ferentino (prot. MATTM n. 15331 del 10.08.16)	Mastrosanti Mario	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis D.Lgs 152/2006. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 3. Il comune di Ferentino non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.
6.	Ferentino (prot. MATTM n. 15331 del 10.08.16)	Ceci Lialiana	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis D.Lgs 152/2006. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 3. Il comune di Ferentino non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.
7.	Ferentino (prot. MATTM n. 15331 del 10.08.16)	Piccirilli Rosa	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis D.Lgs 152/2006. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 3. Il comune di Ferentino non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.
8.	Ferentino (prot. MATTM n. 15331 del 10.08.16)	Picchi Giuseppe	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis D.Lgs 152/2006. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 3. Il comune di Ferentino non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			dell'inquinamento e delle P.A.. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.
9.	Ferentino (prot. MATTM n. 15331 del 10.08.16)	Picchi Giulio	In relazione ai terreni ricadenti nella fascia ripariale del fiume Sacco: 1. I terreni sono stati sottoposti ad ordinanza interdittiva nel 2005 (BUR del Lazio n. 27, Parte Seconda, 30.09.2005), precludendo all'istante ogni loro utilizzo. 2. L'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole rispetto all'accertata contaminazione dei suoi terreni. 3. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 4. L'istante invita e diffida gli enti competenti a	1. A seguito dell'emanazione del decreto definitivo di perimetrazione sarà valutata, in sede di conferenza dei servizi, la sussistenza dei presupposti tecnici necessari all'abrogazione delle ordinanze d'interdizione vigenti. 2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			procedere alla bonifica dei terreni e avanza espressa riserva di azione per il risarcimento dei danni nei confronti delle P.A. per il ritardo e l'omessa bonifica dei terreni di sua proprietà. In relazione agli altri terreni di proprietà: 5. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis D.Lgs 152/2006. 6. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 7. Il comune di Ferentino non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 8. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento e della P.A.. 9. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 3. Vedi commento 2. 4. Deve essere escluso qualsiasi nesso causale tra la contaminazione riscontrata nell'area e le attività svolte nella medesima. L'assenza di correlazione tra contaminazione e attività può essere accertata solo a seguito dell'avvenuta caratterizzazione del sito (suolo, sottosuolo e acque sotterranee). 5. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 6. Vedi commento 5. 7. Vedi commento 5. 8. Vedi commento 2. 9. Vedi commento 2.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
10.	Ferentino (prot. MATTM n. 15331 del 10.08.16)	Marchioni Lino	1. La proprietà non è mai stata interessata da attività lavorative di nessun tipo. 2. I terreni non sono mai stati oggetto di allagamento da parte del fiume Sacco.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1.
11.	Ferentino (prot. MATTM n. 15331 del 10.08.16)	Reali S.r.l	1. Le attività svolte non rientrano tra quelle descritte dall'Art. 252 comma 2 lettera f bis del D.Lgs 152/2006. 2. L'azienda non ha mai subito eventi di esondazione da parte del fiume Sacco.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1.
12.	Ferentino (prot. MATTM n.	Schietroma Luigia	1. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
	15331 del 10.08.16)		nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 2. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 2. Vedi commento 1.
13.	Ferentino (prot. MATTM n. 15331 del 10.08.16)	Reda Ilenia	1. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 2. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.Lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 2. Vedi commento 1.
14.	Ferentino (prot. MATTM n.	Reda Christian	1. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
	15331 del 10.08.16)		nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 2. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.Lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 2. Vedi commento 1.
15.	Ferentino (prot. MATTM n. 15331 del 10.08.16)	Navarra S.p.A.	1. Le attività svolte non rientrano tra quelle descritte dall'Art. 252 comma 2 lettera f bis del D.Lgs 152/2006. 2. L'azienda non è mai stata oggetto di fenomeni alluvionali da parte del fiume Sacco. 3. Le analisi effettuate su campioni di suolo, sottosuolo e acque di falda hanno evidenziato il rispetto dei limiti di legge (Tab. 1 e 2, All. 5, Titolo V, Parte IV, D.Lgs 152/2006). 4. Le attività sono svolte in capannoni coperti e/o in aree impermeabilizzate. 5. Non sono presenti serbatoi interrati e/o linee di processo interrate contenenti sostanze con caratteristiche di pericolosità.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				del dlgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 4. Vedi commento 3. 5. Vedi commento 3.
16.	Ferentino (prot. MATTM n. 15331 del 10.08.16)	Confagricoltura Frosinone	1. Non sono state rese pubbliche le evidenze scientifiche a supporto della ridefinizione del perimetro. 2. Si rileva il mancato inserimento delle discariche in aree contigue alle aree agricole. 3. Evidenzia la vigenza delle ordinanze d'interdizione Commissariali, nonostante siano stati eseguite delle attività di monitoraggio. 4. Visti i tempi ristretti, evidenzia la difficoltà degli agricoltori a produrre osservazioni puntuali e pertanto chiede una proroga dei termini.	1. La ridefinizione del perimetro si basa sui requisiti previsti dall'art 252 comma 2 del D.Lgs 152/06 (modificato dall"art. 36-bis della legge n.134/2012, comma 1 lettera a) e b)). Inoltre nella relazione Arpa allegata alla cartografia pubblicata sono riportati tutti i fattori considerati per la definizione del perimetro. 2. Le aree di discarica non rispettano i nuovi requisiti previsti dall'art 252 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii e pertanto, non potendo essere inserite nel perimetro del SIN, rimangono di competenza regionale. 3. A seguito dell'emanazione del decreto definitivo di perimetrazione sarà valutata, in sede di conferenza dei servizi, la sussistenza dei presupposti tecnici necessari all'abrogazione delle ordinanze d'interdizione vigenti. 4. Nel corso dell'incontro tecnico svolto in data 27 giugno 2016 presso la sede regionale di Frosinone, la Regione e i comuni interessati hanno concordato di procedere in analogia alle procedure previste dal comma 3 dell'art. 8 della Legge 241/90 e l'art. 52 ter del TU per gli Espropri, che prevede 30 giorni.
17.	Ferentino (prot. MATTM n. 15331 del 10.08.16)	Henkel Italia Operations S.r.l.	1. Le attività svolte non rientrano tra quelle descritte dall'Art. 252 comma 2 lettera f bis del D.Lgs 152/2006. 2. L'azienda non ha subito alcun evento di esondazione da parte del fiume Sacco. 3. Non sono mai avvenuti eventi di	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			inquinamento ambientale accidentale. 4. Le attività dell'azienda non prevedono l'utilizzo di sostanze chimiche altamente pericolose. 5. Il survey ambientale (2002) e i successivi controlli periodici non hanno rilevato alcun inquinamento del suolo e della falda.	maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del dlgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. Vedi commento 1. 4. Vedi commento 3 5. Vedi commento 3.
18.	Ferentino (prot. MATTM n. 15331 del 10.08.16)	Roma S.A.S. di Tomei Rossano & C.	1. Assenza dei criteri e principi di cui all'Art. 252 D.Lgs 152/2006. 2. Assenza di fattori geomorfologici ed antropici. 3. Erronea inclusione nell'elenco delle criticità ambientali del comune di Ferentino. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento e della P.A.. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 6. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 240 comma 1 lettera d del D.Lgs 152/2006.	Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.Lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del dlgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
19.	Ferentino (prot. MATTM n. 15244 del 09.08.16)	Logos Prefabbricati S.r.l.	1. Erronea inclusione nell'elenco delle criticità ambientali del comune di Ferentino. 2. L'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole rispetto all'accertata contaminazione dei suoi terreni. 3. Si richiede di individuare il responsabile dell'inquinamento. 4. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 5. L'istante invita e diffida gli enti competenti a procedere alla bonifica dei terreni e avanza espressa riserva di azione per il risarcimento dei danni nei confronti delle P.A. per il ritardo e l'omessa bonifica dei terreni di sua proprietà.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.Lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 3. Vedi commento 2. 4. Vedi commento 2. 5. Deve essere escluso qualsiasi nesso causale tra la

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				contaminazione riscontrata nell'area e le attività svolte nella medesima. L'assenza di correlazione tra contaminazione e attività può essere accertata solo a seguito dell'avvenuta caratterizzazione del sito (suolo, sottosuolo e acque sotterranee).
20.	Ferentino (prot. MATTM n. 15244 del 09.08.16)	IN.SI. S.p.A.	1. Le attività dell'azienda non rientrano tra quelle descritte dall'Art. 252 comma 2 lettera f bis del D.Lgs 152/2006. 2. Dalla data di insediamento, l'azienda non ha mai subito alcun evento di esondazione da parte del fiume Sacco.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1.
21.	Ferentino (prot. MATTM n. 15244 del 09.08.16)	Cocco Romano	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis D.Lgs 152/2006. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 3. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 4. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.Lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 4. Vedi commento 3.
22.	Ferentino (prot. MATTM n. 15244 del 09.08.16)	Navarra Marcella	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.Lgs 152/2006. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 3. Il comune di Ferentino non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.
23.	Ferentino (prot. MATTM n. 15244 del 09.08.16)	Navarra Giovanni	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis D.Lgs 152/2006. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 3. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 4. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 4. Vedi commento 3.
24.	Ferentino (prot. MATTM n. 15244 del 09.08.16)	Attiani Anna	1. Sulla proprietà non è mai stata eseguita nessuna attività produttiva. 2. L'area non è mai stata oggetto di inondazione da parte del fiume Sacco.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				2. Vedi commento 1.
25.	Ferentino (prot. MATTM n. 15244 del 09.08.16)	Crescenzi Nello	In relazione ai terreni ricadenti nella fascia ripariale del fiume Sacco: 1. I terreni sono stati sottoposti ad ordinanza interdittiva nel 2005 (BUR del Lazio n. 27, Parte Seconda, 30.09.2005), precludendo all'istante ogni loro utilizzo. 2. L'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole rispetto all'accertata contaminazione dei suoi terreni. 3. Si richiede di individuare il responsabile dell'inquinamento e di comunicarne gli estremi per eventuali azioni di risarcimento. 4. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 5. L'istante invita e diffida gli enti competenti a procedere alla bonifica dei terreni e avanza espressa riserva di azione per il risarcimento dei danni nei confronti delle P.A. per il ritardo e l'omessa bonifica dei terreni di sua proprietà. In relazione ai terreni sottoposti ai vincoli di cui al PTPR del Lazio quali beni con valore paesaggistico: 6. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis D.Lgs 152/2006. 7. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 8. Il comune di Ferentino non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 9. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento	1. A seguito dell'emanazione del decreto definitivo di perimetrazione sarà valutata, in sede di conferenza dei servizi, la sussistenza dei presupposti tecnici necessari all'abrogazione delle ordinanze d'interdizione vigenti. 2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 3. Vedi commento 2. 4. Vedi commento 2. 5. Deve essere escluso qualsiasi nesso causale tra la contaminazione riscontrata nell'area e le attività svolte nella medesima. L'assenza di correlazione tra contaminazione e attività può essere accertata solo a seguito dell'avvenuta caratterizzazione del sito (suolo, sottosuolo e acque sotterranee). 6. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 10. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 11. I terreni non sono mai stati edificati né utilizzati per attività antropiche, produttive o industriali. 12. Trattasi di terreni incolti, privi di opere di emungimento o impianti di scarico. In relazione agli altri terreni di proprietà: 13. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis D.Lgs 152/2006. 14. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 15. Il comune di Ferentino non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 16. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 17. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 7. Vedi commento 6. 8. Vedi commento 6. 9. Vedi commento 2 10. Vedi commento 2. 11. Vedi commento 6. 12. Vedi commento 6. 13. Vedi commento 6. 14. Vedi commento 6. 15. Vedi commento 6. 16. Vedi commento 2. 17. Vedi commento 2.
26.	Ferentino (prot. MATTM n. 15244 del 09.08.16)	Picchi Anna Maria	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.Lgs 152/2006. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 3. Il comune di Ferentino non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento e delle P.A.. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.
27.	Ferentino (prot. MATTM n. 15244 del 09.08.16)	Marangoni S.p.A.	1. I criteri adottati per la definizione del perimetro e il loro metodo di applicazione sembrano poco circostanziati e arbitrari. 2. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006. 3. I risultati dei monitoraggi ambientali sono sempre stati conformi alle prescrizioni autorizzative e ai limiti assunti per il	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			mantenimento delle certificazioni ambientali. 4. Il trend storico dei risultati delle indagini ambientali ha mostrato una riduzione nel tempo degli effetti degli impatti ambientali.	dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del dlgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 4. Vedi commento 3.
28.	Ferentino (prot. MATTM n. 15244 del 09.08.16)	Emanuele Loredana	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.Lgs 152/2006. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 3. Il comune di Ferentino non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.
29.	Ferentino (prot. MATTM n. 15244 del 09.08.16)	Arken S.p.A.	1. Il Gip, preso atto della conclusione delle operazioni di bonifica del sito e smaltimento dei rifiuti ivi stoccati, ha ordinato il dissequestro e la restituzione dell'area all'avente diritto (comunicazione Tribunale di Frosinone 23.09.2002). 2. Il legale della società è stato reimmesso contestualmente in possesso delle cose dissequestrate (comunicazione Questura di Frosinone 24.09.2002).	1. Occorre acquisire eventuale certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dall'Ente competente. 2. Vedi commento 1.
30.	Ferentino (prot. MATTM n. 15052 del 08.08.16)	Schiavi Maria	1. I terreni ricadono tutti nella fascia ripariale del fiume Sacco e sono stati sottoposti ad ordinanza interdittiva nel 2005 (BUR del Lazio n. 27, Parte Seconda, 30.09.2005), precludendo all'istante ogni loro utilizzo.	1. A seguito dell'emanazione del decreto definitivo di perimetrazione sarà valutata, in sede di conferenza dei servizi, la sussistenza dei presupposti tecnici necessari all'abrogazione delle ordinanze d'interdizione vigenti. 2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			2. L'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole rispetto all'accertata contaminazione dei suoi terreni. 3. Si richiede di individuare il responsabile dell'inquinamento e di comunicarne gli estremi per eventuali azioni di risarcimento. 4. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 5. L'istante avanza espressa riserva di azione per il risarcimento dei danni nei confronti delle P.A. per il ritardo e l'omessa bonifica dei terreni di sua proprietà.	dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 3. Vedi commento 2. 4. Vedi commento 2. 5. Deve essere escluso qualsiasi nesso causale tra la contaminazione riscontrata nell'area e le attività svolte nella medesima. L'assenza di correlazione tra contaminazione e attività può essere accertata solo a seguito dell'avvenuta caratterizzazione del sito
31.	Ferentino (prot. MATTM n. 15052 del 08.08.16)	Malancona Ennio	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.Lgs 152/2006. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 3. Il comune di Ferentino non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni..	previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.
32.	Ferentino (prot. MATTM n. 15052 del 08.08.16)	Palombo Dora	1. La proprietà è sempre stata utilizzata come area agricola	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06.
33.	Ferentino (prot. MATTM n. 15052 del 08.08.16)	Parrocchia SS. Giuseppe ed Ambrogio	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.Lgs 152/2006. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 3. Il comune di Ferentino non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni..	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.
34.	Ferentino (prot. MATTM n. 15052 del 08.08.16)	Ciuffarella Franco	1. Non sono stati comunicati né segnalati superamenti delle CSC. 2. Il comune di Ferentino non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 3. I terreni, pur ricadendo nel perimetro dell'area del Consorzio Industriale ASI di Frosinone, sono ad uso esclusivamente agricolo. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. L'istante richiede di accertare l'eventuale contaminazione dei suoli di sua proprietà, nonché il responsabile dell'inquinamento. 6. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 7. L'istante avanza espressa riserva di azione per il risarcimento dei danni nei confronti delle P.A. e del responsabile dell'inquinamento.	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. Vedi commento 2. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. Vedi commento 4. 7. Vedi commento 4.
35.	Ferentino (prot. MATTM n. 15052 del 08.08.16)	Gobbo Arcangelo	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.Lgs 152/2006. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 3. Il comune di Ferentino non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 6. L'istante avanza espressa riserva di azione per il risarcimento dei danni nei confronti delle P.A. e del responsabile dell'inquinamento	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12,

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. Vedi commento 4.
36.	Ferentino (prot. MATTM n. 15052 del 08.08.16)	De Santis Nando	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.Lgs 152/2006. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 3. Il comune di Ferentino non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.
37.	Ferentino (prot. MATTM n. 15052 del 08.08.16)	De Santis Simone	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.Lgs 152/2006. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 3. Il comune di Ferentino non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.
38.	Ferentino (prot. MATTM n. 15052 del 08.08.16)	Cocco Giuseppe	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.Lgs 152/2006. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 3. Il comune di Ferentino non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.
39.	Ferentino (prot. MATTM n. 15052 del 08.08.16)	Fe Plast S.r.l.	1. Le analisi effettuate su campioni di suolo, sottosuolo e acque di falda hanno evidenziato il rispetto dei limiti di legge (Tab. 1 e 2, All. 5, Titolo V, Parte IV, D.Lgs 152/2006). 2. Le attività sono svolte in capannoni coperti e/o in aree impermeabilizzate. 3. Non sono presenti serbatoi interrati e/o linee di processo interrate contenenti sostanze con caratteristiche di pericolosità. 4. L'azienda non è mai stata oggetto di fenomeni alluvionali da parte del fiume Sacco. 5. Le attività svolte non rientrano tra quelle descritte dall'Art. 252 comma 2 lettera f bis e fbis del D.Lgs 152/2006.	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 5. Vedi commento 5.
40.	Ferentino (prot. MATTM n. 15052 del 08.08.16)	Vittori Maria	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.Lgs 152/2006. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 3. Il comune di Ferentino non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.
41.	Ferentino (prot. MATTM n. 15052 del 08.08.16)	Palombo Dino	1. La proprietà non è mai stata interessata da nessuna attività lavorativa di alcun genere. 2. I terreni non sono mai stati oggetto di allagamento da parte del fiume Sacco.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1.
42.	Ferentino (prot. MATTM n. 15052 del 08.08.16)	Palombo Amedeo	1. La proprietà non è mai stata interessata da nessuna attività lavorativa di alcun genere. 2. I terreni non sono mai stati oggetto di allagamento da parte del fiume Sacco.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1.
43.	Ferentino (prot. MATTM n. 14744 del 02.08.16)	Santia Alberto	1. I terreni di proprietà non sono mai stati interessati da fenomeni di inondazione da parte del fiume Sacco. 2. I terreni non sono mai stati adibiti a lavorazioni agricole.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1.
44.	Ferentino (prot. MATTM n. 14744 del 02.08.16)	Maniccia Dario	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.Lgs 152/2006. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 3. Il comune di Ferentino non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.
45.	Ferentino (prot. MATTM n. 14744 del 02.08.16)	Santia Domenico	1. La proprietà non è mai stata interessata da nessuna attività lavorativa di alcun genere. 2. I terreni non sono mai stati oggetto di allagamento da parte del fiume Sacco.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1.
46.	Ferentino (prot. MATTM n. 14744 del 02.08.16)	Dell'Olio Carlo	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.Lgs 152/2006. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 3. Il comune di Ferentino non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.
47.	Ferentino (prot. MATTM n. 14744 del 02.08.16)	Palombo Rosa	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.Lgs 152/2006. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 3. Il comune di Ferentino non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.
48.	Ferentino (prot. MATTM n. 14744 del 02.08.16)	Palombo Antonietta	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.Lgs 152/2006. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 3. Il comune di Ferentino non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.
49.	Ferentino (prot. MATTM n. 14744 del 02.08.16)	Ceccani Franco	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.Lgs 152/2006. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 3. Il comune di Ferentino non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.
50.	Ferentino (prot. MATTM n. 14744 del 02.08.16)	Maliziola Teresa	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.Lgs 152/2006. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 3. Il comune di Ferentino non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.
51.	Ferentino (prot. MATTM n. 14744 del 02.08.16)	Savelloni Luigi	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.Lgs 152/2006. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 3. Il comune di Ferentino non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.
52.	Ferentino (prot. MATTM n. 14744 del 02.08.16)	Colella Orietta	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.Lgs 152/2006. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 3. Il comune di Ferentino non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.
53.	Ferentino (prot. MATTM n. 14744 del 02.08.16)	Emanuele Vittorio	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.Lgs 152/2006. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 3. Il comune di Ferentino non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.
54.	Ferentino (prot. MATTM n. 14744 del 02.08.16)	Valeo S.p.A.	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 240 comma 1 lettera d del D.Lgs 152/2006. 2. Assenza dei criteri e principi di cui all'Art. 252 del D.Lgs 152/2006. 3. Assenza dei fattoti geomorfologici ed antropici. 4. Erronea inclusione nell'elenco delle criticità ambientali del comune di Ferentino. 5. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole. 6. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 7. L'istante avanza espressa riserva di azione per il risarcimento dei danni nei confronti del responsabile dell'inquinamento	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. Vedi commento 2. 4. Vedi commento 2. 5. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 6. Vedi commento 5. 7. Vedi commento 5.
55.	Ferentino (prot. MATTM n. 15196 del 08.08.16)	Civis associazione per la tutela dei diritti dei cittadini	1. La perimetrazione è frutto di errore e resa in difformità dei criteri di cui alle note tecniche della Bozza Rev.5 pubblicata con l'avviso in oggetto. 2. Erronea determinazione dell'elenco delle criticità ambientali nel Comune di Ferentino. 3. Si richiede l'inclusione nel perimetro del SIN dei siti industriali dismessi presenti nel comune di Ferentino (Art. 2 DM 272/2014. Art. 2 lettera c DM 472/99. All. 1 comma 12 DM 16/05/1989). 4. Si richiede l'inclusione nel perimetro del SIN dei siti con criticità ambientali e potenzialmente contaminati presenti nel comune di Anagni. 5. Incongruenza tra la mappa del SIN Criteri di base, Rev. 5 e le aree ripariali interdette. 6. Deve essere esclusa la collocazione di nuovi	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Osservazione recepita da ARPA Lazio con nota prot. n.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			impianti di trattamento dei rifiuti nell'ambito del perimetro del SIN come definito dalla Bozza Rev.5	70971 del 26.09.2016 (prot. MATTM n. 17672 del 27.09.1016): *"…i siti oggetto della nota CIVIS"* di cui alle osservazioni 3 e 4 "*ricadono tutti all'interno della perimetrazione…*". Si rimanda alla nota predisposta da ARPA Lazio per un esame di dettaglio delle controdeduzioni formulate. 4. Vedi commento 3. 5. Osservazione recepita da ARPA Lazio con nota prot. n. 70971 del 26.09.2016 (prot. MATTM n. 17672 del 27.09.1016): *"…nonostante graficamente non vi sia uno strato di riferimento aggiuntivo…"* le aree ripariali interdette "*sono comunque comprese nella Bozza di riperimetrazione REV. 5, poiché all'interno della mappatura delle aree a pericolosità idraulica (P1, P2, P3) così come perimetrate nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del 2013 dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno*". Si rimanda alla nota predisposta da ARPA Lazio per un esame di dettaglio delle controdeduzioni formulate. 6. Osservazione recepita da ARPA Lazio con nota prot. n. 70971 del 26.09.2016 (prot. MATTM n. 17672 del 27.09.1016): "*si ritiene opportuno evidenziare che sarà compito delle Amministrazioni procedenti valutare la fattispecie in questione, nell'ambito dei relativi procedimenti in itinere*".
56.	Patrica (prot. MATTM n. 15123 del 08.08.16)	Mater Biopolymer S.r.l.	1. Sulla base dei risultati del monitoraggio e controllo della qualità ambientale in coerenza con L'AIA, si evidenzia l'assenza di criticità ambientali per la matrice suolo e sottosuolo.	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
57.	Pofi (prot. MATTM n.	Lombardi Paolo	1. Non sono state rese note le prove scientifiche effettuate sulle aree oggetto di	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
	15774 del 23.08.16)		riperimetrazione. 2. I terreni di proprietà hanno un dislivello altimetrico rispetto al fiume Sacco tale da non essere stati esondati nei periodi di massima piena. 3. Dati i tempi ristretti, non è stato possibile effettuare richiesta formale di accesso agli atti all'ARPA Lazio e all'azienda sanitaria locale.	152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Pertanto i sopra menzionati criteri sono sati utilizzati esclusivamente ai fini dell'individuazione del perimetro del SIN, successivamente si procederà alle analisi dirette di dettaglio così come previsto dall'art. 252 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. Nel corso dell'incontro tecnico svolto in data 27 giugno 2016 presso la sede regionale di Frosinone, la Regione e i

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				comuni interessati hanno concordato di procedere in analogia alle procedure previste dal comma 3 dell'art. 8 della Legge 241/90 e l'art. 52 ter del TU per gli Espropri che prevede 30 giorni.
58.	Pofi (prot. MATTM n. 15774 del 23.08.16)	Palombi Giuseppe Antonio. Molinari Giuseppina	1. Non sono state rese note le prove scientifiche effettuate sulle aree oggetto di riperimetrazione. 2. I terreni di proprietà hanno un dislivello altimetrico rispetto al fiume Sacco tale da non essere stati esondati nei periodi di massima piena. 3. Dati i tempi ristretti, non è stato possibile effettuare richiesta formale di accesso agli atti all'ARPA Lazio e all'azienda sanitaria locale.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Pertanto i sopra menzionati criteri sono sati utilizzati esclusivamente ai fini dell'individuazione del perimetro del SIN, successivamente si procederà alle analisi dirette di dettaglio così come previsto dall'art. 252 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. Nel corso dell'incontro tecnico svolto in data 27 giugno 2016 presso la sede regionale di Frosinone, la Regione e i comuni interessati hanno concordato di procedere in analogia alle procedure previste dal comma 3 dell'art. 8 della Legge 241/90 e l'art. 52 ter del TU per gli Espropri che prevede 30 giorni.
59.	Pofi (prot. MATTM n. 15774 del 23.08.16)	De Angelis Salvatore	1. Non sono state rese note le prove scientifiche effettuate sulle aree oggetto di riperimetrazione. 2. I terreni di proprietà hanno un dislivello altimetrico rispetto al fiume Sacco tale da non essere stati esondati nei periodi di massima piena. 3. Dati i tempi ristretti, non è stato possibile effettuare richiesta formale di accesso agli atti all'ARPA Lazio e all'azienda sanitaria locale.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Pertanto i sopra menzionati criteri sono sati utilizzati esclusivamente ai fini dell'individuazione del perimetro del SIN, successivamente si procederà alle analisi dirette di dettaglio così come previsto dall'art. 252 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. Nel corso dell'incontro tecnico svolto in data 27 giugno 2016 presso la sede regionale di Frosinone, la Regione e i comuni interessati hanno concordato di procedere in analogia alle procedure previste dal comma 3 dell'art. 8 della Legge 241/90 e l'art. 52 ter del TU per gli Espropri che prevede 30 giorni.
60.	Pofi (prot. MATTM n. 15774 del 23.08.16)	Bianchi Giuseppe	1. Non sono state rese note le prove scientifiche effettuate sulle aree oggetto di riperimetrazione. 2. I terreni di proprietà hanno un dislivello altimetrico rispetto al fiume Sacco tale da non essere stati esondati nei periodi di massima piena. 3. Dati i tempi ristretti, non è stato possibile effettuare richiesta formale di accesso agli atti all'ARPA Lazio e all'azienda sanitaria locale.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Pertanto i sopra menzionati criteri sono sati utilizzati esclusivamente ai fini dell'individuazione del perimetro del SIN, successivamente si procederà alle analisi dirette di dettaglio così come previsto dall'art. 252 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. Nel corso dell'incontro tecnico svolto in data 27 giugno 2016 presso la sede regionale di Frosinone, la Regione e i comuni interessati hanno concordato di procedere in analogia alle procedure previste dal comma 3 dell'art. 8 della Legge 241/90 e l'art. 52 ter del TU per gli Espropri che prevede 30 giorni.
61.	Pofi (prot. MATTM n. 15774 del 23.08.16)	De Giuli Gaetano	1. Non sono state rese note le prove scientifiche effettuate sulle aree oggetto di riperimetrazione. 2. I terreni di proprietà hanno un dislivello altimetrico rispetto al fiume Sacco tale da non essere stati esondati nei periodi di massima piena. 3. Dati i tempi ristretti, non è stato possibile effettuare richiesta formale di accesso agli atti all'ARPA Lazio e all'azienda sanitaria locale.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Pertanto i sopra menzionati criteri sono sati utilizzati esclusivamente ai fini dell'individuazione del perimetro del SIN, successivamente si procederà alle analisi dirette di dettaglio così come previsto dall'art. 252 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Ciò

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. Nel corso dell'incontro tecnico svolto in data 27 giugno 2016 presso la sede regionale di Frosinone, la Regione e i comuni interessati hanno concordato di procedere in analogia alle procedure previste dal comma 3 dell'art. 8 della Legge 241/90 e l'art. 52 ter del TU per gli Espropri che prevede 30 giorni.
62.	Pofi (prot. MATTM n. 15774 del 23.08.16)	De Santis Giacinto	1. Non sono state rese note le prove scientifiche effettuate sulle aree oggetto di riperimetrazione. 2. I terreni di proprietà hanno un dislivello altimetrico rispetto al fiume Sacco tale da non essere stati esondati nei periodi di massima piena. 3. Dati i tempi ristretti, non è stato possibile	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			effettuare richiesta formale di accesso agli atti all'ARPA Lazio e all'azienda sanitaria locale.	dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Pertanto i sopra menzionati criteri sono sati utilizzati esclusivamente ai fini dell'individuazione del perimetro del SIN, successivamente si procederà alle analisi dirette di dettaglio così come previsto dall'art. 252 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. Nel corso dell'incontro tecnico svolto in data 27 giugno 2016 presso la sede regionale di Frosinone, la Regione e i comuni interessati hanno concordato di procedere in analogia alle procedure previste dal comma 3 dell'art. 8 della Legge 241/90 e l'art. 52 ter del TU per gli Espropri che prevede 30 giorni.
63.	Pofi (prot. MATTM n.	Greci Ivano	1. Non sono state rese note le prove scientifiche effettuate sulle aree oggetto di	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
	15774 del 23.08.16)		riperimetrazione. 2. I terreni di proprietà hanno un dislivello altimetrico rispetto al fiume Sacco tale da non essere stati esondati nei periodi di massima piena. 3. Dati i tempi ristretti, non è stato possibile effettuare richiesta formale di accesso agli atti all'ARPA Lazio e all'azienda sanitaria locale.	152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Pertanto i sopra menzionati criteri sono sati utilizzati esclusivamente ai fini dell'individuazione del perimetro del SIN, successivamente si procederà alle analisi dirette di dettaglio così come previsto dall'art. 252 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. Nel corso dell'incontro tecnico svolto in data 27 giugno 2016 presso la sede regionale di Frosinone, la Regione e i

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				comuni interessati hanno concordato di procedere in analogia alle procedure previste dal comma 3 dell'art. 8 della Legge 241/90 e l'art. 52 ter del TU per gli Espropri che prevede 30 giorni.
64.	Pofi (prot. MATTM n. 15774 del 23.08.16)	Greci Giovanni	1. Non sono state rese note le prove scientifiche effettuate sulle aree oggetto di riperimetrazione. 2. I terreni di proprietà hanno un dislivello altimetrico rispetto al fiume Sacco tale da non essere stati esondati nei periodi di massima piena. 3. Dati i tempi ristretti, non è stato possibile effettuare richiesta formale di accesso agli atti all'ARPA Lazio e all'azienda sanitaria locale.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Pertanto i sopra menzionati criteri sono sati utilizzati esclusivamente ai fini dell'individuazione del perimetro del SIN, successivamente si procederà alle analisi dirette di dettaglio così come previsto dall'art. 252 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. Nel corso dell'incontro tecnico svolto in data 27 giugno 2016 presso la sede regionale di Frosinone, la Regione e i comuni interessati hanno concordato di procedere in analogia alle procedure previste dal comma 3 dell'art. 8 della Legge 241/90 e l'art. 52 ter del TU per gli Espropri che prevede 30 giorni.
65.	Pofi (prot. MATTM n. 15774 del 23.08.16)	De Santis Franco	1. L'istante non ricorda sia mai avvenuto uno straripamento del fiume Sacco che ha coperto i terreni e allagato i fabbricati di proprietà	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06.
66.	Ceprano (prot. MATTM n. 15748 del 22.08.16)	Italtractor ITM S.p.A.	1. Il ciclo produttivo non rientra tra le attività descritte dall'Art. 252 comma 2 lettera fbis del D.Lgs 152/2006. 2. L'azienda, dalla data di insediamento, non ha mai subito alcun evento di esondazione da parte del fiume Sacco.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso,

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1.
67.	Ceprano (prot. MATTM n. 15748 del 22.08.16)	Grossi Calcestruzzi S.r.l.	1. Il ciclo produttivo dell'azienda non rientra tra le attività di cui all'Art. 252 comma 2 lettera fbis del D.Lgs 152/2006. 2. L'azienda, dalla data di insediamento, non ha mai subito alcun evento di esondazione da parte del fiume Sacco. 3. La Società non usa per le sue lavorazioni e produzioni sostanze pericolose.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1.
68.	Ceprano (prot. MATTM n. 15748 del 22.08.16)	Ori Martin S.p.A.	1. I risultati dei monitoraggi ambientali condotti (2001-2012) consentono di affermare che l'attività produttiva non comporta situazioni di inquinamento. 2. L'azienda, dalla data di insediamento, non ha mai subito alcun evento di esondazione da parte del fiume Sacco.	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06.
69.	Ceprano (prot. MATTM n. 15748 del 22.08.16)	Siderurgica Latina Martin S.p.A.	1. I risultati dei monitoraggi ambientali condotti (2001-2012) consentono di affermare che l'attività produttiva non comporta situazioni di inquinamento. 2. L'azienda, dalla data di insediamento, non ha mai subito alcun evento di esondazione da parte del fiume Sacco.	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06.
70.	Frosinone (prot. MATTM n. 16101 del 01.09.2016)	Valeo S.p.A.	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 240 comma 1 lettera d del D.lgs 152/06. 2. Assenza dei criteri e principi di cui all'Art. 252 del D.Lgs 152/2006. 3. Assenza dei fattoti geomorfologici ed antropici. 4. Erronea inclusione nell'elenco delle criticità ambientali del comune di Ferentino. 5. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole. 6. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 7. L'istante avanza espressa riserva di azione per il risarcimento dei danni nei confronti del responsabile dell'inquinamento	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. Vedi commento 2. 4. Vedi commento 2.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				5. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 6. Vedi commento 5. 7. Vedi commento 5.
71.	Frosinone (prot. MATTM n. 16102 del 01.09.2016)	Ticasa S.r.l. (istanza n. 1)	1. Sull'area è ubicato un impianto stradale di distribuzione carburanti. 2. A propria memoria il sito non è stato interessato da fenomeni alluvionali causati dal fiume Sacco.	1. Osservazione recepita da ARPA Lazio con nota prot. n. 70971 del 26.09.2016 (prot. MATTM n. 17672 del 27.09.1016): "*all'interno della perimetrazione sono ubicati dei Punti Vendita Carburante che si intendono esclusi dal regime dettato dall'art. 252 del D.lgs 152/06 e s.m.i., proprio in virtù del comma 4 dello stesso articolo che prevede l'adozione di un regime speciale disciplinato dal D.M. 12 febbraio 2015, n. 31 ovvero procedure semplificate per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza degli stessi Punti Vendita Carburanti*". 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06.
72.	Frosinone (prot. MATTM n. 16102 del 01.09.2016)	Ticasa S.r.l. (istanza n. 2)	1. Il terreno ospita un edificio destinato all'esposizione e alla vendita, inserito in un complesso commerciale più ampio. 2. A propria memoria il sito non è stato interessato da fenomeni alluvionali causati dal fiume Sacco.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1.
73.	Frosinone (prot. MATTM n. 16102 del 01.09.2016)	Water 2006 S.r.l.	1. Il terreno è di tipo seminativo e l'istante non vi ha mai svolto attività. 2. A propria memoria il sito non è stato interessato da fenomeni alluvionali causati dal fiume Sacco.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso,

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1.
74.	Frosinone (prot. MATTM n. 16102 del 01.09.2016)	Fratelli Mazzocchia S.p.A.	1. Il ciclo produttivo dell'azienda non rientra tra le attività descritte dell'Art. 252 comma 2 lettera fbis del D.lgs 152/06. 2. Dalla data di insediamento l'azienda non ha subito alcun evento di esondazione da parte del fiume Sacco. 3. È del tutto esclusa ogni contaminazione del terreno e delle acque circostanti.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
75.	Frosinone	Metaltek S.r.l.	1. Il ciclo produttivo dell'azienda non rientra tra	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
	(prot. MATTM n. 16102 del 01.09.2016)		le attività descritte dell'Art. 252 comma 2 lettera fbis del D.lgs 152/06. 2. Dalla data di insediamento l'azienda non ha subito alcun evento di esondazione da parte del fiume Sacco. 3. Tutte le attività sono svolte in capannoni dotati di idonea pavimentazione in cemento	e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
76.	Frosinone (prot. MATTM n. 16102 del 01.09.2016)	Carloni pneumatici S.r.l.	1. Il sito non è mai stato interessato da contaminazione. 2. Sul sito non sono state effettuate e non sono in corso attività di bonifica. 3. Nel ciclo produttivo non sono utilizzate sostanze potenzialmente contaminanti.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1.
77.	Frosinone (prot. MATTM n.. 16102 del 01.09.2016)	Carloni Stefano & C s.a.s.	1. Il sito non è mai stato interessato da contaminazione. 2. Sul sito non sono state effettuate e non sono in corso attività di bonifica. 3. Nel ciclo produttivo non sono utilizzate sostanza potenzialmente contaminanti.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1.
78.	Frosinone (prot. MATTM n. 16102 del 01.09.2016)	Sacar S.p.A. (istanza 1)	1. Nel sito non sono mai state effettuate attività di nessun tipo. 2. Il sito non è mai stato interessato da fenomeni di contaminazione. 3. Sul sito non sono state effettuate e non sono in corso attività di bonifica.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1.
79.	Frosinone (prot. MATTM n. 16102 del 01.09.2016)	Sacar S.p.A. (istanza 2)	1. Il sito non è mai stato interessato da fenomeni di contaminazione. 2. Sul sito non sono state effettuate e non sono in corso attività di bonifica. 3. Nel ciclo produttivo non sono utilizzate sostanza potenzialmente contaminanti.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1.
80.	Frosinone (prot. MATTM n. 16102 del 01.09.2016)	Sacar S.p.A. (istanza 3)	1. Il sito non è mai stato interessato da fenomeni di contaminazione. 2. Le aree non sono mai state utilizzate per deposito non autorizzato di sostanze pericolose.	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 2. Vedi commento 1.
81.	Frosinone (prot. MATTM n. 16102 del 01.09.2016)	Industria Cartaria Meridionale S.r.l.	1. Non si ha memoria di fenomeni alluvionali causati dal fiume Sacco 2. Si ritiene che lo stato della qualità delle matrici ambientali suolo e acque sotterranee non presenti particolari criticità.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
82.	Frosinone (prot. MATTM n. 16103 del 01.09.2016)	Caterpillar Fluid System S.r.l.	1. Il ciclo produttivo non rientra tra le attività descritte dall'Art. 252 comma 2 lettera fbis del D.lgs 152/06. 2. La proprietà non è mai stata oggetto di fenomeni alluvionali da parte del fiume Sacco. 3. I risultati delle analisi chimiche effettuate sulle	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			acque di pozzo non hanno evidenziato criticità. 4. Non sono presenti serbatoi interrati all'interno della proprietà	maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 4. Vedi commento 3.
83.	Frosinone (prot. MATTM n. 16103 del 01.09.2016)	Lauretti Automazioni Industriali S.r.l.	1. Dall'atto dell'acquisto della proprietà, non è stata svolta nessuna attività produttiva. 2. L'area non è mai stata oggetto di fenomeni alluvionali causati dal fiume Sacco.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1.
84.	Frosinone (prot. MATTM n. 16103 del 01.09.2016)	Paco S.r.l.	1. L'azienda non è presente nell'elenco contenuto nella bozza di riperimetrazione mentre la SOGO S.p.A., quale precedente proprietaria dei terreni, è presente in tale elenco. 2. Non risulta che, in passato, nel sito siano mai state praticate attività industriali, artigianali né di trasformazione di alcun genere. 3. L'azienda non ha mai immesso sostanze inquinanti nell'ambiente. 4. I terreni non sono mai stati interessati da fenomeni di inondazione da parte del fiume Sacco.	1. Le aree inserite nel perimetro corrispondono a particelle catastali definite che prescindono dalla proprietà dell'area medesima. Pertanto, entrambe le aziende devono essere incluse nell'elenco contenuto nella bozza di riperimetrazione. Tale controdeduzione del MATTM è stata recepita da ARPA Lazio con nota prot. n. 70971 del 26.09.2016 (prot. MATTM n. 17672 del 27.09.1016): "*come da richiesta del MATTM...sono state aggiunte entrambe le aziende all'elenco dei siti censiti in convenzione*". 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 4. Vedi commento 2.
85.	Frosinone (prot. MATTM n. 16103 del 01.09.2016)	Turriziani Petroli S.r.l. (istanza 1)	1. A propria memoria, il sito non è mai stato interessato da fenomeni di inondazione da parte del fiume Sacco. 2. L'area presenta analogie (estensione, attività di stoccaggio e carico/scarico carburanti) con le aree destinate alla distribuzione di carburanti, per le quali è stato previsto lo stralcio dal SIN (CdS del 15/12/2015). Si chiede che venga applicato il regime previsto per gli impianti di distribuzione carburanti. 3. Il ciclo produttivo non rientra tra le attività descritte dall'Art. 252 comma 2 lettera fbis del D.lgs 152/06.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Osservazione recepita da ARPA Lazio con nota prot. n. 70971 del 26.09.2016 (prot. MATTM n. 17672 del 27.09.1016): "*all'interno della perimetrazione sono ubicati dei Punti Vendita Carburante che si intendono esclusi dal regime dettato dall'art. 252 del D.lgs 152/06 e s.m.i., proprio in virtù del comma 4 dello stesso articolo che prevede l'adozione di un regime speciale disciplinato dal D.M. 12 febbraio 2015, n. 31 ovvero procedure semplificate per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza degli stessi Punti Vendita Carburanti*". 3. Vedi commento 1.
86.	Frosinone (prot. MATTM n. 16103 del 01.09.2016)	Turriziani Petroli S.r.l. (istanza 2)	1. Il terreno è individuato in catasto come seminativo e non è mai stato interessato da alcuna attività. 2. A propria memoria, il terreno non è mai stato	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			interessato da fenomeni alluvionali causati dal fiume Sacco.	zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1.
87.	Frosinone (prot. MATTM n. 16103 del 01.09.2016)	Turriziani Petroli S.r.l. (istanza 3)	1. Si ritiene che l'inclusione (errata) nella bozza di riperimetrazione di una modesta parte dell'intera proprietà (300 mq su 1100) sia da attribuire ad una incertezza grafica, dovuta alla scala di rappresentazione utilizzata. 2. Il terreno risulta incolto e non è mai stato interessato da alcuna attività. 3. A propria memoria, il terreno non è mai stato interessato da fenomeni alluvionali causati dal fiume Sacco.	1. Osservazione recepita da ARPA Lazio con nota prot. n. 70971 del 26.09.2016 (prot. MATTM n. 17672 del 27.09.1016): "*le porzioni delle particelle 34 e 227 Foglio di Mappa 41 del Comune di Frosinone sono state stralciate come da richiesta*". 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. Vedi commento 2.
88.	Frosinone (prot. MATTM n.	Egev S.r.l.	1. Sull'area è ubicato un impianto stradale di distribuzione carburanti.	1. Osservazione recepita da ARPA Lazio con nota prot. n. 70971 del 26.09.2016 (prot. MATTM n. 17672 del

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
	16103 del 01.09.2016)		2. A propria memoria, il terreno non è mai stato interessato da fenomeni alluvionali causati dal fiume Sacco.	27.09.1016): "*all'interno della perimetrazione sono ubicati dei Punti Vendita Carburante che si intendono esclusi dal regime dettato dall'art. 252 del D.lgs 152/06 e s.m.i., proprio in virtù del comma 4 dello stesso articolo che prevede l'adozione di un regime speciale disciplinato dal D.M. 12 febbraio 2015, n. 31 ovvero procedure semplificate per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza degli stessi Punti Vendita Carburanti*". 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06.
89.	Frosinone (prot. MATTM n. 16103 del 01.09.2016)	Grass 2006 S.r.l.	1. Il terreno, individuato al catasto come seminativo, risulta incolto e non è mai stato interessato da alcuna attività. 2. A propria memoria, il terreno non è mai stato interessato da fenomeni alluvionali causati dal fiume Sacco.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1.
90.	Frosinone (prot. MATTM n. 16103 del 01.09.2016)	Le Lame S.r.l.	1. Il terreno, individuato al catasto come seminativo, risulta incolto e non è mai stato interessato da alcuna attività. 2. A propria memoria, il terreno non è mai stato interessato da fenomeni alluvionali causati dal fiume Sacco.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1.
91.	Frosinone (prot. MATTM n. 16104 del 1.09.2016)	Logos prefabbricati S.r.l.	1. L'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole rispetto all'accertata contaminazione dei suoi terreni. 2. Si fa richiesta di procedere all'individuazione del responsabile dell'inquinamento e di comunicarne gli estremi. 3. L'istante invita e diffida gli enti ed amministrazioni competenti a procedere alla bonifica dei terreni e avanza espressa riserva di azione per il risarcimento del danno nei confronti delle P.A.	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 2. Vedi commento 1. 3. Deve essere escluso qualsiasi nesso causale tra la contaminazione riscontrata nell'area e le attività svolte nella medesima. L'assenza di correlazione tra contaminazione e attività può essere accertata solo a seguito dell'avvenuta caratterizzazione del sito (suolo, sottosuolo e acque sotterranee).
92.	Frosinone (prot. MATTM n. 16104 del 1.09.2016)	P.M.C.I. S.r.l.	1. La superficie esterna è dotata di adeguata pavimentazione bituminosa atta ad impedire infiltrazione nel sottosuolo. 2. L'area non ha subito alcun evento di esondazione da parte del fiume Sacco. 3. Le analisi effettuate sulle acque di falda hanno evidenziato la conformità ai criteri di potabilità	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				242 del D.lgs 152/06. 3. Vedi commento 1.
93.	Frosinone (prot. MATTM n. 16104 del 1.09.2016)	Co.Metall S.r.l.	1. La superficie esterna è dotata di adeguata pavimentazione bituminosa atta ad impedire infiltrazione nel sottosuolo. 2. L'area non ha subito alcun evento di esondazione da parte del fiume Sacco. 3. Le analisi effettuate sulle acque di falda hanno evidenziato la conformità ai criteri di potabilità	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. Vedi commento 1.
94.	Frosinone (prot. MATTM n. 16104 del 1.09.2016)	F.A.L.C. di Campioni Franco S.a.s.	1. Sebbene la società non sia presente nell'elenco delle aziende contenute nella bozza di riperimetrazione, le aree di proprietà sono incluse nella relativa planimetria visionabile presso il comune di Frosinone. 2. Le attività hanno sempre avuto carattere	1. Osservazione recepita da ARPA Lazio con nota prot. n. 70971 del 26.09.2016 (prot. MATTM n. 17672 del 27.09.1016): "*il lotto in questione è compreso per intero in un'area segnalata dal Comune di Frosinone, da includere nella perimetrazione, con presenza di possibili criticità ambientali. È da evidenziare, come peraltro ribadito in sede di conferenze di servizi, che*

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			esclusivamente commerciale. 3. L'area non è mai stata oggetto di fenomeni di esondazione da parte del fiume Sacco.	*nell'iter istruttorio futuro, qualora nei siti oggetto di indagine non si riscontrino superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione gli stessi verrebbero stralciati dal SIN*". 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. Vedi commento 1.
95.	Frosinone (prot. MATTM n. 16104 del 1.09.2016)	Italprogest S.r.l.	1. Il magazzino presente nell'era è adibito al deposito di prodotti alimentari. 2. Nella proprietà non sono mai stati stoccati e/o trattati materiali inquinanti.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
96.	Frosinone (prot. MATTM n. 16104 del 1.09.2016)	Rycicla 3000 S.r.l.	1. Il sito non è mai stato utilizzato. 2. Nella proprietà non sono mai stati stoccati e/o trattati materiali inquinanti.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
97.	Frosinone (prot. MATTM n. 16104 del 1.09.2016)	Italsurgela S.r.l.	1. Il sito non è mai stato utilizzato. 2. Nella proprietà non sono mai stati stoccati e/o trattati materiali inquinanti.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
98.	Frosinone (prot. MATTM n. 16104 del 1.09.2016)	Magliocchetti Roberto, Magliocchetti Fabio	1. L'area ricade in zona soggetta a vincolo di tutela paesaggistica. 2. Il terreno non è mai stato sede di alcun tipo di attività, se non di natura agricola in tempi remoti, né è mai stato oggetto di edificazione. 3. Non sono mai state utilizzate sostanze potenzialmente contaminanti, né il sito è mai	1. Osservazione recepita da ARPA Lazio con nota prot. n. 70971 del 26.09.2016 (prot. MATTM n. 17672 del 27.09.1016): "*il lotto in questione rientra in un'area classificata P1 dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno secondo la mappatura delle aree a pericolosità idraulica*". 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			stato interessato da contaminazioni. 4. Sul terreno non sono mai state effettuate e non sono in corso procedure di bonifica.	152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del dlgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, a seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 4. Vedi commento 3.
99.	Frosinone (prot. MATTM n. 16104 del 1.09.2016)	Eredi Piroli Pietro e Corsi Lina	1. I terreni sono ad uso agricolo e non più coltivati. 2. Gli istanti si trovano nella posizione di proprietari inconsapevoli ed incolpevoli laddove la contaminazione venisse successivamente accertata. 3. Gli istanti si ritengono sin da ora parte lesa, riservandosi di ricorrere ad azioni legali nei	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			confronti dei responsabili.	dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria, saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del D.lgs152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, deve attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 3. Vedi commento 2.
100.	Frosinone (prot. MATTM n. 16104 del 1.09.2016)	Piroli Nella	1. I terreni sono ad uso agricolo e non più coltivati. 2. L'istante si trova nella posizione di proprietario inconsapevole ed incolpevole laddove la contaminazione venisse successivamente accertata. 3. L'istante si ritiene sin da ora parte lesa, riservandosi di ricorrere ad azioni legali nei confronti dei responsabili.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 3. Vedi commento 2.
101.	Frosinone (prot. MATTM n. 16104 del 1.09.2016)	Unifin S.p.A.	1. L'area è adibita dal 2001 esclusivamente ad attività di commercio. 2. Il sito non è mai stato oggetto di procedure di bonifica non essendo mai stato interessato da eventi di contaminazione biologica.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06.. 2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del dlgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, a seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
102.	Frosinone (prot. MATTM n. 16104 del 1.09.2016)	Corsi Gilberto	1. I terreni sono ad uso agricolo e non più coltivati. 2. L'istante si trova nella posizione di proprietario inconsapevole ed incolpevole laddove la contaminazione venisse successivamente accertata. 3. L'istante si ritiene sin da ora parte lesa, riservandosi di ricorrere ad azioni legali nei confronti dei responsabili.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 3. Vedi commento 2.
103.	Frosinone (prot. MATTM n. 16105 del 1.09.2016)	Gingas S.r.l.	1. Il GPL stoccato nell'area è costituito da sostanze gassose ritenute non pericolose per l'ambiente e biodegradabili. 2. L'area non è mai stata oggetto di fenomeni alluvionali causati dal fiume Sacco.	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06.
104.	Frosinone (prot. MATTM n. 16105 del 1.09.2016)	Forint S.p.A.	1. Il ciclo produttivo non rientra tra le attività descritte dall'Art. 252 comma 2 lettera fbis del D.lgs 152/06. 2. L'azienda, dalla data di insediamento, non ha subito alcun evento di esondazione da parte del fiume Sacco.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1.
105.	Frosinone (prot. MATTM n. 16106 del 1.09.2016)	Maglificio Fiorentino S.r.l.	1. I suoli di proprietà non sempre stati adibiti ad uso abitazione e commerciale. 2. Non sono state mai condotte attività potenzialmente inquinanti. 3. L'istante si trova nella posizione di proprietario inconsapevole ed incolpevole laddove la contaminazione venisse successivamente accertata. 4. L'istante si ritiene sin da ora parte lesa, riservandosi di ricorrere ad azioni legali nei confronti dei responsabili.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del dlgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 3. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 4. Vedi commento 3.
106.	Frosinone (prot. MATTM n. 16106 del 1.09.2016)	Transitalia Logistic Division S.r.l.	1. L'intera area è cementata/bituminata. 2. Il ciclo produttivo non rientra tra le attività descritte dall'Art. 252 comma 2 lettera fbis del D.lgs 152/06. 3. L'istante si trova nella posizione di	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			proprietario inconsapevole ed incolpevole laddove la contaminazione venisse successivamente accertata.	contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti.
107.	Frosinone (prot. MATTM n. 16106 del 1.09.2016)	Tosti Giacinta	1. Il terreno non è mai stato edificato, né è stato sede di alcun tipo di attività, se non agricola in tempi remoti. 2. Il terreno non è mai stato interessato da contaminazioni. 3. Non sono mai state effettuate e non sono in corso procedure di bonifica. 4. Non sono mai state utilizzate sostanze potenzialmente contaminanti.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 3. Vedi commento 2. 4. Vedi commento 2.
108.	Frosinone (prot. MATTM n. 16106 del 1.09.2016)	Robertaccio Giovanni	1. Pur rientranti nella zona ASI, i terreni sono utilizzati per uso abitazione, agricolo e commerciale. 2. I terreni non sono mai stati oggetto di attività	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			industriale a rischio di inquinamento.	zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del dlgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, a seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
109.	Frosinone (prot. MATTM n. 16106 del 1.09.2016)	Autotrasporti Pignatelli Giuseppe	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 240 comma 1 lettera d del D.lgs 152/06. 2. Assenza dei criteri e principi di cui all'Art. 252 del D.lgs 152/06. 3. Assenza di fattori geomorfologici ed antropici. 4. L'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole laddove la contaminazione venisse successivamente accertata. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			caratterizzazione e bonifica dei terreni. 6. L'istante è titolare di azione di rivalsa e risarcimento dei confronti dei responsabili dell'inquinamento.	2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. Vedi commento 2. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. Vedi commento 4.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
110.	Frosinone (prot. MATTM n. 16106 del 1.09.2016)	Berg S.p.A.	1. Gli esiti del piano di caratterizzazione effettuato nel 2014 con la validazione di ARPA Lazio nell'ambito del procedimento di competenza regionale, evidenziava il non superamento delle CSC (Tab 1 Col. B e Tab 2 Parte IV D.lgs 152/06). 2. Con Determina prot. G08931 del 17/07/2015 la competente Regione Lazio, in considerazione tra l'altro del NON superamento delle CSC concludeva il procedimento con esito favorevole.	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 2. Vedi commento 1.
111.	Frosinone (prot. MATTM n. 16107 del 1.09.2016)	ABB S.p.A.	1. Non sono presenti serbatoi interrati contenenti sostanze pericolose per l'ambiente. 2. Il ciclo produttivo non rientra tra le attività descritte dall'Art.252 comma 2 lettera fbis del D.lgs 152/06. 3. Non risulta che il sito, dalla data di insediamento, sia stato oggetto di fenomeni di esondazione da parte del fiume Sacco.	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. Vedi commento 2.
112.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Prima components Anagni S.r.l.	1. Le attività sono svolte in capannoni coperti e/o in aree impermeabilizzate. 2. Le materie prima non presentano caratteristiche di pericolosità. 3. Non sono presenti serbatoi interrati e/o linee di processo interrate contenenti sostanze con caratteristiche di pericolosità. 4. L'azienda non è mai stata oggetto di fenomeni alluvionali da parte del fiume Sacco. 5. Il ciclo produttivo non rientra tra le attività descritte dall'Art. 252 comma 2 lettera fbis del D.Lgs 152/2006.	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06 5. Vedi commento 2.
113.	Anagni (prot. MATTM n.	Miccio Roberto, Miccio Pio,	1. I terreni sono sempre stati adibiti ad uso zootecnico.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
	16809 del 14.09.16)	Santonico Tiziana	2. I terreni non risultano inquinati, così come certificato dalla sentenza del Tribunale di Frosinone del 3 luglio 2009. 3. Eventuali future alterazioni delle caratteristiche dei terreni non potranno essere attribuiti agli istanti.	152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 3. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti.
114.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Marangoni Tyre S.p.A. in liquidazione	1. Nel sito non sono mai avvenuti incidenti ambientali. 2. L'azienda ha cessato l'attività produttiva nel 2013. 3. Il trend storico dei risultati delle indagini ambientali ha mostrato una riduzione nel tempo degli effetti degli impatti ambientali. 4. L'inclusione nel perimetro del S.I.N. determinerebbe un danno economico per l'istante	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 4. L'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN e l'avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 252 del D.lgs

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				152/06 non preclude o ostacola le attività produttive o di altro genere effettuate nelle aree interessate né influenza in modo diretto il valore di mercato delle aree stesse. Al contrario, le attività di caratterizzazione ed eventuale bonifica/messa in sicurezza e ripristino ambientale saranno articolate in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione delle attività. Inoltre, fatta salva la necessità di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, gli interventi suddetti devono in primo luogo garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
115.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Marangoni S.p.A.	1. I criteri adottati per la definizione della bozza di riperimetrazione e il loro metodo di applicazione sono poco circostanziati e arbitrari. 2. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis D.Lgs 152/2006. 3. L'attività non presenta particolari criticità dal punto di vista degli impatti su suolo e sottosuolo. 4. L'inclusione nel perimetro del S.I.N. determinerebbe un danno economico per l'istante	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. L'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN e l'avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 252 del D.lgs 152/06 non preclude o ostacola le attività produttive o di altro genere effettuate nelle aree interessate né influenza in modo diretto il valore di mercato delle aree stesse. Al contrario, le attività di caratterizzazione ed eventuale bonifica/messa in sicurezza e ripristino ambientale saranno

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				articolate in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione delle attività. Inoltre, fatta salva la necessità di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, gli interventi suddetti devono in primo luogo garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
116.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Logos prefabbricati S.r.l.	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 240 comma 1 lettera d del D.Lgs 152/2006. 2. Assenza dei criteri e principi di cui all'Art. 252 D.Lgs 152/2006. 3. Assenza dei fattori geomorfologici ed antropici. 4. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 5. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento.	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. Vedi commento 2. 4. Vedi commento 2. 5. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti.
117.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Pichini Filiberto	1. I terreni sono sempre stati utilizzati per attività agricole. 2. L'inclusione nel perimetro del S.I.N. determinerebbe un danno economico per l'istante. 3. L'istante non ritiene di dover sostenere qualsiasi tipo di spesa da destinarsi ad attività che gli enti preposti ritenessero opportuno svolgere.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. L'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN e l'avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 252 del D.lgs 152/06 non preclude o ostacola le attività produttive o di altro genere effettuate nelle aree interessate né influenza in

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				modo diretto il valore di mercato delle aree stesse. Al contrario, le attività di caratterizzazione ed eventuale bonifica/messa in sicurezza e ripristino ambientale saranno articolate in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione delle attività. Inoltre, fatta salva la necessità di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, gli interventi suddetti devono in primo luogo garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. 3. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti.
118.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Marino Maria Anna, Vaccaro Sara	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis D.Lgs 152/2006. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed i fattori antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. I terreni sono sempre stati utilizzati per attività agricole.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso,

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			5. Non si comprende come aree con un livello di rischio d'inquinamento ambientale superiore o simile a quello dei terreni di proprietà siano state escluse dalla bozza di riperimetrazione (arre loc. Colle Cotoverio, Casino Bacchetti, Bassano, Castellaccio, Navicella, Collacciano). 6. L'inclusione nel perimetro del S.I.N. determinerebbe un danno economico per l'istante. 7. L'istante non ritiene di dover sostenere qualsiasi tipo di spesa da destinarsi ad attività che gli enti preposti ritenessero opportuno svolgere.	occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. Vedi commento 1. 5. Osservazione recepita da ARPA Lazio con nota prot. n. 77746 del 18.10.2016 (prot. MATTM n. 19095 del 18.10.2016): ai fini della riperimetrazione "…*si è tenuto conto e si sono recepite 'in toto' tutte le indicazioni pervenute dai comuni in merito ai perimetri e alle criticità ambientali e/o impianti industriali passibili di attenzione presenti nei loro territori.*". L'area indicata dagli istanti "…*è stata inserita sempre su comunicazione dello stesso Comune che risulta essere, per legge delega, l'ente territorialmente competente in questioni legate alla Parte IV, Titolo V del D.lgs 152/06 e s.m.i.*". Si rimanda alla nota predisposta da ARPA Lazio per un esame di dettaglio delle controdeduzioni formulate. 6. L'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN e l'avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 252 del D.lgs 152/06 non preclude o ostacola le attività produttive o di altro genere effettuate nelle aree interessate né influenza in modo diretto il valore di mercato delle aree stesse. Al contrario, le attività di caratterizzazione ed eventuale bonifica/messa in sicurezza e ripristino ambientale saranno articolate in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione delle attività. Inoltre, fatta salva la necessità di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, gli interventi suddetti devono in primo luogo garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. 7. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge.
119.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Mazzucchi Mariantonietta **(manca pag. 2/4)**	1. I terreni rientrano nella fascia di interdizione istituita all'Art. 1 comma 3 della Disposizione n. 2 del Commissario delegato all'emergenza del territorio del fiume Sacco tra le Province di Roma e Frosinone (9.09.2005). 2. L'inclusione nel perimetro del S.I.N. determinerebbe un ulteriore danno alle attività agricole.	1. A seguito dell'emanazione del decreto definitivo di perimetrazione sarà valutata, in sede di conferenza dei servizi, la sussistenza dei presupposti tecnici necessari all'abrogazione delle ordinanze d'interdizione vigenti. 2. L'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN e l'avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 252 del D.lgs 152/06 non preclude o ostacola le attività produttive o di altro genere effettuate nelle aree interessate né influenza in modo diretto il valore di mercato delle aree stesse. Al contrario, le attività di caratterizzazione ed eventuale bonifica/messa in sicurezza e ripristino ambientale saranno articolate in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione delle attività. Inoltre, fatta salva la necessità di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, gli interventi suddetti devono in primo luogo garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
120.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Ponti S.p.A.	1. Le attività svolte non rientrano tra quelle descritte dall'Art. 252 comma 2 lettera f del D.Lgs 152/2006. 2. L'azienda non ha mai subito fenomeni di esondazione da parte del fiume Sacco.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1.
121.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Leonardo S.p.A.	1. Le attività svolte non rientrano tra quelle descritte dall'Art. 252 comma 2 lettera f bis e comma 2 bis del D.Lgs 152/2006. 2. L'azienda non ha mai subito fenomeni di esondazione da parte del fiume Sacco. 3. Si esclude che le attività possano determinare inquinamento del suolo o della falda. 4. Le indagini effettuate hanno evidenziato la conformità alle CSC (Tab. 1, Col. A/B, All. 5, Titolo V, Parte IV, D.lgs 152/06.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				dei proprietari e delibererà in merito. 4. Vedi commento 3.
122.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Bristol Meyers Squibb S.r.l.	1. Lo stabilimento non è a rischio idrogeologico in relazione alla piana alluvionale del fiume Sacco. 2. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 del D.Lgs 152/2006. 3. Lo stabilimento non rientra tra quelli a rischio di incidente rilevante di cui al D.lgs 105 del 26.06.15. 4. L'inclusione nella bozza di riperimetrazione appare arbitraria e non supportata da evidenze documentate. 5. Si chiede alla CdS coordinata e presieduta dal MATTM di indicare i documenti e gli atti in base ai quali è stata presa la decisione di inclusione.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. La ridefinizione del perimetro si basa sui requisiti previsti dall'art 252 comma 2 del D.Lgs 152/06 (modificato dall"art. 36-bis della legge n.134/2012, comma 1 lettera a) e b)). Inoltre nella relazione Arpa allegata alla cartografia pubblicata sono riportati tutti i fattori considerati per la definizione del perimetro. 5. Vedi commento 1.
123.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Dachim S.r.l.	1. Il ciclo produttivo non rientra tra le attività descritte dell'Art. 252 comma 2 lettera fbis del D.lgs 152/06. 2. L'istante non è a conoscenza di fenomeni di sversamento accidentale all'interno della proprietà. 3. Le attività sono svolte in locali chiusi appositamente adibiti. 4. L'istante si ritiene inconsapevole ed	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			incolpevole di eventuali contaminazioni.	relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 3. Vedi commento 2. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
124.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Cardinali Giuseppe	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
125.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Ponza Lina	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
126.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Bragalone Fabio, Colapinto Maria	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
127.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Pistolesi Vincenzo	1. I terreni sono sempre stati adibiti ad uso zootecnico e 2. I terreni non risultano contaminati (analisi eseguite dall'Istituto zoo profilattico sperimentale della regione Lazio e Toscana). 3. Eventuali future alterazioni delle caratteristiche dei terreni non potranno essere attribuite all'istante.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 3. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti.
128.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Avon Cosmetics S.r.l.	1. Non vi sono emissioni nelle acque e nel sottosuolo dovute alle attività lavorative. 2. Non sussistono i criteri di cui all'Art. 252 comma 2 lettera fbis del D.lgs 152/06. 3. Prima dell'insediamento dell'azienda, non vi erano altri insediamenti produttivi. 4. L'azienda, dalla data di insediamento, non ha subito alcun evento di esondazione da parte del fiume Sacco.	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del dlgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, a seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				242 del D.lgs 152/06. 3. Vedi commento 2. 4. Vedi commento 2. 5. Vedi commento 2.
129.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Ciocca Luigi	1. Il terreno è sempre stato utilizzato esclusivamente per uso agricolo. 2. L'istante si dichiara parte lesa, riservandosi la possibilità di ricorrere ad azioni legali nei confronti del responsabile.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				finanziamenti.
130.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	De Santis Maria Luisa	1. I terreni sono sempre stati adibiti ad uso agricolo. 2. Le attività non prevedono l'utilizzo di alcun prodotto chimico. 3. Le aree ubicate in loc. "Colle Cotoverio", "Castellaccio", "Casino Bacchetti", "bassano", "Navicella", Collacciano", pur presentando un livello di rischio ambientale superiore o simile a quello dei terreni di proprietà, sono state escluse dalla bozza di riperimetrazione rev. 5. 4. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 5. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 6. Il comune di Anagni non ha mai comunicato alcuna criticità ambientale, contaminazione o altra tipologia tra quelle indicate nelle Note Tecniche. 7. L'inclusione nel perimetro determinerebbe una diminuzione di valore di mercato dei terreni e dei fabbricati, nonché mancati redditi per l'istante. 8. L'istante si riserva di agire per vie legali, anche per danni morali, ad oggi non quantificabili. 9. L'istante non ritiene di dover sostenere qualsiasi tipo di spesa da destinarsi alle attività che gli enti preposti ritenessero opportuno svolgere.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Osservazione recepita da ARPA Lazio con nota prot. n. 77746 del 18.10.2016 (prot. MATTM n. 19095 del 18.10.2016): ai fini della riperimetrazione "…*si è tenuto conto e si sono recepite 'in toto' tutte le indicazioni pervenute dai comuni in merito ai perimetri e alle criticità ambientali e/o impianti industriali passibili di attenzione presenti nei loro territori.*". L'area indicata dagli istanti "…*è stata inserita sempre su comunicazione dello stesso Comune che risulta essere, per legge delega, l'ente territorialmente competente in questioni legate alla Parte IV, Titolo V del D.lgs 152/06 e s.m.i.*". Si rimanda alla nota predisposta da ARPA Lazio per un esame di dettaglio delle controdeduzioni formulate. 4. Vedi commento 1. 5. Vedi commento 1. 6. Vedi commento 1. 7. L'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN e l'avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 252 del D.lgs 152/06 non preclude o ostacola le attività produttive o di

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				altro genere effettuate nelle aree interessate né influenza in modo diretto il valore di mercato delle aree stesse. Al contrario, le attività di caratterizzazione ed eventuale bonifica/messa in sicurezza e ripristino ambientale saranno articolate in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione delle attività. Inoltre, fatta salva la necessità di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, gli interventi suddetti devono in primo luogo garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. 8. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 9. Vedi commento 8.
131.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Ciocca Stefano	1. I terreni sono stati sempre utilizzati per attività agricole. 2. L'istante si dichiara estraneo ad ogni tipo di contaminazione. 3. L'istante si ritiene parte lesa e si riserva la possibilità di ricorrere ad azioni legali nei confronti dei responsabili.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 3. Vedi commento 2.
132.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Consorzio Servizi Carmesi Carme s.c. a.r.l	1. Nessun corso d'acqua o fosso o affluente del fiume Sacco attraversa l'area, rendendo impossibile l'interessamento della area stessa da fenomeni di esondazioni. 2. Le aree non sono comprese all'interno delle aree a pericolosità idraulica (PGRA, 2013). 3. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 lettera fbis e comma 2bis del D.lgs 152/06. 4. Le aree non sono ricomprese all'interno delle	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso,

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			zone interdette ad uso agricolo e allo stazionamento e al pascolo di animali. 5. Dai verbali delle CdS emerge che al comune di Anagni veniva lamentata la mancanza di invio di informazioni richieste nelle precedenti CdS. Pertanto, si suppone che la perimetrazione sia avvenuta in mancanza di comunicazioni e/o indicazioni del comune sulle criticità ambientali presenti sul proprio territorio. 6. L'azienda non ha mai ricevuto avvisi, comunicazioni, notifiche o altro in merito all'inserimento delle aree di proprietà all'interno del SIN. 7. L'istante lamenta la scarsità, la qualità e la difficoltà di reperimento della documentazione messa a disposizione per poter produrre osservazioni, nonché la pessima qualità degli elaborati grafici della bozza di riperimetrazione rev.5.	occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. Vedi commento 1. 5. La procedura di perimetrazione ha coinvolto in una prima fase, così come previsto dalla normativa vigente, tutti i soggetti pubblici interessati ed in una seconda, mediante consultazione, i soggetti privati coinvolti. In particolare nel corso delle conferenze di servizi tenutesi sull'argomento, ciascun comune ha fornito le proprie osservazioni in merito alle bozze di perimetro discusse. In particolare, il comune di Anagni ha segnalato, nel corso della conferenza di servizi istruttoria del 12.02.2015, alcune situazioni di criticità presenti sul proprio territorio, successivamente integrate con nota prot. 13667 del 10.07.2015. 6. In data 27.06.2016 sono state definite le modalità di consultazione dei soggetti privati proprietari delle aree individuate all'interno della bozza di perimetro discussa in sede di conferenza di servizi del 15.12.2016. Da detto incontro è emerso che "…*Il MATTM, la Regione Lazio e i Comuni presenti concordano sulla necessità di fissare un'unica data per l'avvio contemporaneo del procedimento di pubblicazione della documentazione agli atti della conferenza dei servizi e convengono nel fissare tale data per il giorno 11 luglio 2016. I presenti, richiamati per analogia il comma 3 dell'art. 8 della Legge 241/90 e l'art. 52 ter del TU per gli Espropri, convengono che la diffusione a mezzo stampa dell'Avviso pubblico possa espletarsi anche tramite pubblicazione su di un solo quotidiano, a diffusione nazionale o locale…*". La fase di consultazione è stata svolta direttamente dalla Regione e dai singoli Comuni. 7. Vedi commento 6.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
133.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Morini Luigi, Cardinali Irene	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 6. Le analisi delle acque dei pozzi esistenti non hanno evidenziato presenza di inquinanti come indicate nel TU ambiente.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
134.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Cardinali Irene	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 6. Le analisi delle acque dei pozzi esistenti non hanno evidenziato presenza di inquinanti come indicate nel TU ambiente.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
135.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Morini Veronica	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 6. Le analisi delle acque dei pozzi esistenti non hanno evidenziato presenza di inquinanti come indicate nel TU ambiente.	servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
136.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Brenntag S.p.A.	1. L'area non ha mai subito fenomeni alluvionali causati dal fiume Sacco né di altro genere. 2. Le indagini di caratterizzazione svolte sui	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			terreni (2001) e sulle acque (2003, 2014) hanno evidenziato il rispetto dei limiti di legge.	di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
137.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	DPhar S.pA.	1. Il sito non è mai stato oggetto di eventi accidentali che possano aver causato l'alterazione o la contaminazione delle matrici ambientali. 2. Le indagini ambientali hanno dimostrato l'assenza di contaminazione del suolo e della falda, posto che tutti i parametri ricercati sono risultati inferiori alle corrispondenti CSC. 3. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 lettera f del D.lgs 152/06. 4. L'azienda, dalla data di insediamento, non ha mai subito alcun evento di esondazione da	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 2. Vedi commento 1.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			parte del fiume Sacco. 5. Sono state inserite nel perimetro del SIN anche aree di proprietà ad uso agricolo, che non sono invece riportate nella cartografia presente nell'avviso pubblico. 6. Il sito non rientra tra le aree inquinate inserite nel piano regionale di bonifica, non è mai stata oggetto di notifiche, non rientra tra le aree oggetto di attività potenzialmente inquinanti (All. A, D.M. 16.05.89).	3. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 4. Vedi commento 3. 5. Osservazione recepita da ARPA Lazio con nota prot. n. 77746 del 18.10.2016 (prot. MATTM n. 19095 del 18.10.2016): *"Le aree agricole indicate nell'osservazione sono state inserite nell'elenco catastale perché o rientravano ' in toto' nella perimetrazione richiesta dal Comune di Anagni (nonché anche in zona ASI) o rientravano in minima parte (al di sotto del metro di distanza dal perimetro); queste ultime sono state stralciate dal perimetro.*". Si rimanda alla nota predisposta da ARPA Lazio per un esame di dettaglio delle controdeduzioni formulate. 6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				dei proprietari e delibererà in merito.
138.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Cams S.r.l.	1. Nell'area non viene svolta alcuna attività produttiva. 2. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 lettera f del D.lgs 152/06. 3. Dalla data di insediamento, l'azienda non ha mai subito eventi di esondazione da parte del fiume Sacco. 4. I piazzali sono interamente asfaltati/cementati e non si esegue stoccaggio di materiali pericolosi esposti ad agenti atmosferici.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
139.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Asfalti Lazio S.r.l.	1. Non sono mai stati rilevati superamenti delle CSC ai sensi della normativa vigente. 2. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 lettera f del D.lgs 152/06. 3. Dalla data di insediamento, l'azienda non ha mai subito eventi di esondazione da parte del	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			fiume Sacco.	svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. Vedi commento 2.
140.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Distillerie Bonollo S.p.A.	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 lettera f del D.lgs 152/06. 2. Il sito non è mai stato oggetto di esondazioni/alluvioni da parte del fiume Sacco.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1.
141.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	De Santis Letizia	1. I terreni sono sempre stati adibiti ad uso agricolo. 2. Le attività non prevedono l'utilizzo di alcun prodotto chimico. 3. Le aree ubicate in loc. "Colle Cotoverio", "Castellaccio", "Casino Bacchetti", "Bassano", "Navicella", Collacciano", pur presentando un livello di rischio ambientale superiore o simile a quello dei terreni di proprietà, sono state escluse dalla bozza di riperimetrazione rev. 5. 4. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 5. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 6. Il comune di Anagni non ha mai comunicato alcuna criticità ambientale, contaminazione o altra tipologia tra quelle indicate nelle Note Tecniche. 7. L'inclusione nel perimetro determinerebbe una diminuzione di valore di mercato dei terreni e dei fabbricati, nonché mancati redditi per l'istante. 8. L'istante si riserva di agire per vie legali, anche per danni morali, ad oggi non quantificabili. 9. L'istante non ritiene di dover sostenere qualsiasi tipo di spesa da destinarsi alle attività che gli enti preposti ritenessero opportuno svolgere.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Osservazione recepita da ARPA Lazio con nota prot. n. 77746 del 18.10.2016 (prot. MATTM n. 19095 del 18.10.2016): ai fini della riperimetrazione "…*si è tenuto conto e si sono recepite 'in toto' tutte le indicazioni pervenute dai comuni in merito ai perimetri e alle criticità ambientali e/o impianti industriali passibili di attenzione presenti nei loro territori.*". L'area indicata dagli istanti "…*è stata inserita sempre su comunicazione dello stesso Comune che risulta essere, per legge delega, l'ente territorialmente competente in questioni legate alla Parte IV, Titolo V del D.lgs 152/06 e s.m.i.*". Si rimanda alla nota predisposta da ARPA Lazio per un esame di dettaglio delle controdeduzioni formulate. 4. Vedi commento 1. 5. Vedi commento 1. 6. Vedi commento 1. 7. L'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN e

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				l'avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 252 del D.lgs 152/06 non preclude o ostacola le attività produttive o di altro genere effettuate nelle aree interessate né influenza in modo diretto il valore di mercato delle aree stesse. Al contrario, le attività di caratterizzazione ed eventuale bonifica/messa in sicurezza e ripristino ambientale saranno articolate in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione delle attività. Inoltre, fatta salva la necessità di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, gli interventi suddetti devono in primo luogo garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. 8. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 9. Vedi commento 8.
142.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Savone Maria	1. I terreni sono stati sempre utilizzati per attività agricole. 2. L'istante si dichiara inconsapevole ed incolpevole di eventuali contaminazioni rilevate nei terreni. 3. L'istante si ritiene parte lesa si riserva la	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			possibilità di ricorrere ad azioni legali nei confronti dei responsabili.	maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 3. Vedi commento 2.
143.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Ecocar 2000	1. Tutte le aree sono impermeabilizzate. 2. La bozza di riperimetrazione non specifica i criteri e le motivazioni in base ai quali le aree di proprietà sono state comprese nel SIN	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06.
144.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Iron 2000 S.r.l.	1. Il ciclo produttivo non è associabile a forme di contaminazione o inquinamento. 2. Le analisi condotte sulle acque emunte dal pozzo presente nel sito non hanno rilevato superamenti delle CSC. 3. Sull'area non insiste vincolo idrogeologico, rischio idraulico né rischio frane. 4. Il dislivello tra il fiume Sacco e il punto più vicino dell'area è di oltre 36 m con una distanza in linea d'aria di 1455m.	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 2. Vedi commento 1. 3. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 4. Vedi commento 1.
145.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Sirtek S.r.l.	1. L'area non è di particolare pregio ambientale. 2. L'area non rientra tra territori tutelati ai sensi del D.lgs 42/2004. 3. Non presenta particolari criticità dal punto di vista degli impatti sul suolo sottosuolo. 4. Non sussiste rischio sanitario ambientale derivante dal superamento delle CSR.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 4. Vedi commento 3.
146.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Galante Massimo	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 6. Le analisi delle acque dei pozzi esistenti non hanno evidenziato presenza di inquinanti come indicati nel TU ambiente.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo,

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
147.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Europroject S.r.l.	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 6. Le analisi delle acque dei pozzi esistenti non hanno evidenziato presenza di inquinanti come indicati nel TU ambiente.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
148.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Intermodaltrasporti S.r.l.	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 lettera fbis del D.lgs 152/06. 2. L'istante non è a conoscenza di fenomeni di sversamento accidentali all'interno dell'area. 3. L'istante si ritiene inconsapevole ed incolpevole di eventuali contaminazioni.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 3. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				termini di competenze e finanziamenti.
149.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	La Torre S.r.l.	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 lettera fbis del D.lgs 152/06. 2. L'istante non è a conoscenza di fenomeni di sversamento accidentali all'interno dell'area. 3. L'istante si ritiene inconsapevole ed incolpevole di eventuali contaminazioni.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 3. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti.
150.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Plastipak Itlia Sud S.r.l.	1. Le indagini svolte sui terreni e le acque hanno mostrato il rispetto delle CSC. 2. Tutte le attività vengono condotte nel rispetto delle matrici ambientali coinvolte con particolare attenzione ai presidi rivolti alla tutela del sottosuolo e della falda acquifera.	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 2. Vedi commento 1.
151.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Proietti Ezio, Ciccotti Paola	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 6. Le analisi delle acque dei pozzi esistenti non hanno evidenziato presenza di inquinanti come indicati nel TU ambiente.	previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
152.	Anagni (prot. MATTM n.	Corsi Pierluigi	1. I terreni sono utilizzati a fini agricoli. 2. Si ritiene necessario uno studio più dettagliato	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
	16809 del 14.09.16)		in termini di analisi dirette nelle aree interessate. 3. L'inclusione nel SIN comporterebbe la svalorizzazione dell'area e il deprezzamento dei prodotti agricoli.	152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Pertanto i sopra menzionati criteri sono sati utilizzati esclusivamente ai fini dell'individuazione del perimetro del SIN, successivamente si procederà alle analisi dirette di dettaglio così come previsto dall'art. 252 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. L'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN e l'avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 252 del D.lgs

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				152/06 non preclude o ostacola le attività produttive o di altro genere effettuate nelle aree interessate né influenza in modo diretto il valore di mercato delle aree stesse. Al contrario, le attività di caratterizzazione ed eventuale bonifica/messa in sicurezza e ripristino ambientale saranno articolate in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione delle attività. Inoltre, fatta salva la necessità di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, gli interventi suddetti devono in primo luogo garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
153.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Paniccia Luigi	1. I terreni sono utilizzati a fini agricoli. 2. Si ritiene necessario uno studio più dettagliato in termini di analisi dirette nelle aree interessate. 3. L'inclusione nel SIN comporterebbe la svalorizzazione dell'area e il deprezzamento dei prodotti agricoli.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				relativo impatto sull'ambiente circostante. Pertanto i sopra menzionati criteri sono sati utilizzati esclusivamente ai fini dell'individuazione del perimetro del SIN, successivamente si procederà alle analisi dirette di dettaglio così come previsto dall'art. 252 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. L'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN e l'avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 252 del D.lgs 152/06 non preclude o ostacola le attività produttive o di altro genere effettuate nelle aree interessate né influenza in modo diretto il valore di mercato delle aree stesse. Al contrario, le attività di caratterizzazione ed eventuale bonifica/messa in sicurezza e ripristino ambientale saranno articolate in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione delle attività. Inoltre, fatta salva la necessità di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, gli interventi suddetti devono in primo luogo garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
154.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Fil.Tin.Tex S.r.l.	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 6. Le analisi delle acque dei pozzi esistenti non hanno evidenziato presenza di inquinanti come indicati nel TU ambiente.	Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
155.	Anagni	Fossati Maria	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
	(prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Teresa, Confalonieri Roberto, Confalonieri Paolo, Confalonieri Andrea	comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 6. Le analisi delle acque dei pozzi esistenti non hanno evidenziato presenza di inquinanti come indicati nel TU ambiente.	e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
156.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Morrea Luana	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.
157.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	De Lellis Lidia	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.
158.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Tarabugi Angiolo, Bruni Adele, Tarabugi Antonella	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 6. Le analisi delle acque dei pozzi esistenti non hanno evidenziato presenza di inquinanti come indicati nel TU ambiente.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
159.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Tarangiò S.r.l.	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 6. Le analisi delle acque dei pozzi esistenti non hanno evidenziato presenza di inquinanti come indicati nel TU ambiente.	242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
160.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	De Santis Enzo	1. I terreni sono utilizzati esclusivamente per attività agricole. 2. Le attività non prevedono l'utilizzo di alcun prodotto chimico.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			3. Le aree ubicate in loc. "Colle Cotoverio", "Castellaccio", "Casino Bacchetti", "Bassano", "Navicella", Collacciano", pur presentando un livello di rischio ambientale superiore o simile a quello dei terreni di proprietà, sono state escluse dalla bozza di riperimetrazione rev. 5. 4. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 5. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 6. Il comune di Anagni non ha mai comunicato alcuna criticità ambientale, contaminazione o altra tipologia tra quelle indicate nelle Note Tecniche. 7. L'inclusione nel perimetro determinerebbe una diminuzione di valore di mercato dei terreni e dei fabbricati, nonché mancati redditi per l'istante. 8. L'istante si riserva di agire per vie legali, anche per danni morali, ad oggi non quantificabili. 9. L'istante non ritiene di dover sostenere qualsiasi tipo di spesa da destinarsi alle attività che gli enti preposti ritenessero opportuno svolgere.	zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Osservazione recepita da ARPA Lazio con nota prot. n. 77746 del 18.10.2016 (prot. MATTM n. 19095 del 18.10.2016): ai fini della riperimetrazione "…*si è tenuto conto e si sono recepite 'in toto' tutte le indicazioni pervenute dai comuni in merito ai perimetri e alle criticità ambientali e/o impianti industriali passibili di attenzione presenti nei loro territori.*". L'area indicata dagli istanti "…*è stata inserita sempre su comunicazione dello stesso Comune che risulta essere, per legge delega, l'ente territorialmente competente in questioni legate alla Parte IV, Titolo V del D.lgs 152/06 e s.m.i.*". Si rimanda alla nota predisposta da ARPA Lazio per un esame di dettaglio delle controdeduzioni formulate. 4. Vedi commento 1. 5. Vedi commento 1. 6. Vedi commento 1. 7. L'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN e l'avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 252 del D.lgs 152/06 non preclude o ostacola le attività produttive o di altro genere effettuate nelle aree interessate né influenza in modo diretto il valore di mercato delle aree stesse. Al contrario, le attività di caratterizzazione ed eventuale bonifica/messa in sicurezza e ripristino ambientale saranno articolate in modo tale da risultare compatibili con la

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				prosecuzione delle attività. Inoltre, fatta salva la necessità di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, gli interventi suddetti devono in primo luogo garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. 8. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 9. Vedi commento 8.
161.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Vari Filippo	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 6. Le analisi delle acque dei pozzi esistenti non hanno evidenziato presenza di inquinanti come indicati nel TU ambiente.	previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
162.	Anagni (prot. MATTM n.	Vari Vito	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
	16809 del 14.09.16)		2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 6. Le analisi delle acque dei pozzi esistenti non hanno evidenziato presenza di inquinanti come indicati nel TU ambiente.	152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
163.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Vari Vito, Vari Luisa	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 6. Le analisi delle acque dei pozzi esistenti non hanno evidenziato presenza di inquinanti come indicati nel TU ambiente.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
164.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Diurni Maria Elisa	1. Le aree non ricadono all'interno delle Zone ASI 2. Le aree non sono comprese all'interno delle aree a pericolosità idraulica (PGRA, 2013). 3. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 lettera fbis e comma 2bis del D.lgs 152/06. 4. Le aree non sono ricomprese all'interno delle zone interdette ad uso agricolo e allo stazionamento e al pascolo di animali. 5. Dai verbali delle CdS emerge che al comune di Anagni veniva lamentata la mancanza di invio di informazioni richieste nelle precedenti CdS. Pertanto, si suppone che la perimetrazione sia avvenuta in mancanza di comunicazioni e/o indicazioni del comune sulle criticità	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			ambientali presenti sul proprio territorio. 6. L'azienda non ha mai ricevuto avvisi, comunicazioni, notifiche o altro in merito all'inserimento delle aree di proprietà all'interno del SIN. 7. L'istante lamenta la scarsità, la qualità e la difficoltà di reperimento della documentazione messa a disposizione per poter produrre osservazioni, nonché la pessima qualità degli elaborati grafici della bozza di riperimetrazione rev.5.	2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. Vedi commento 1. 5. La procedura di perimetrazione ha coinvolto in una prima fase, così come previsto dalla normativa vigente, tutti i soggetti pubblici interessati ed in una seconda, mediante consultazione, i soggetti privati coinvolti. In particolare nel corso delle conferenze di servizi tenutesi sull'argomento ciascun comune ha fornito le proprie osservazioni in merito alle bozze di perimetro discusse. In particolare, il comune di Anagni ha segnalato, nel corso della conferenza di servizi istruttoria del 12.02.2015 alcune situazioni di criticità presenti sul proprio territorio, successivamente integrate con nota prot. 13667 del 10.07.2015. 6. In data 27.06.2016 sono state definite le modalità di consultazione dei soggetti privati proprietari delle aree individuate all'interno della bozza di perimetro discussa in sede di conferenza di servizi del 15.12.2016. Da detto incontro è emerso che "…*Il MATTM, la Regione Lazio e i Comuni presenti concordano sulla necessità di fissare un'unica data per l'avvio contemporaneo del procedimento di pubblicazione della documentazione agli atti della conferenza dei servizi e convengono nel fissare tale data per il giorno 11 luglio 2016. I presenti, richiamati per analogia il comma 3 dell'art. 8 della Legge 241/90 e l'art. 52 ter del TU per gli Espropri, convengono che la diffusione a mezzo stampa dell'Avviso pubblico possa espletarsi anche tramite pubblicazione su di un solo quotidiano, a diffusione nazionale o locale…*". La fase di consultazione è stata svolta direttamente dalla Regione e dai singoli Comuni. 7. Vedi commento 6.
165.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Savone Aldo	1. I terreni sono stati sempre utilizzati per attività agricole. 2. L'istante si dichiara inconsapevole ed incolpevole di eventuali contaminazioni. 3. L'istante si ritiene parte lesa si riserva la possibilità di ricorrere ad azioni legali nei	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			confronti dei responsabili.	maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del D.lgs 152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area non responsabile della contaminazione, deve attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti.
166.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Savone Tiziana	1. I terreni sono stati sempre utilizzati per attività agricole. 2. L'istante si dichiara inconsapevole ed incolpevole di eventuali contaminazioni. 3. L'istante si ritiene parte lesa si riserva la possibilità di ricorrere ad azioni legali nei confronti dei responsabili.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso,

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 3. Vedi commento 2.
167.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Sati Immobiliare S.r.l. in liquidazione	1. Le aree non sono comprese all'interno delle aree a pericolosità idraulica (PGRA, 2013). 2. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 lettera fbis e comma 2bis del D.lgs 152/06. 3. Le aree non sono ricomprese all'interno delle zone interdette ad uso agricolo e allo stazionamento e al pascolo di animali. 4. Dai verbali delle CdS emerge che al comune di Anagni veniva lamentata la mancanza di invio di informazioni richieste nelle precedenti CdS. Pertanto, si suppone che la perimetrazione sia	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			avvenuta in mancanza di comunicazioni e/o indicazioni del comune sulle criticità ambientali presenti sul proprio territorio. 5. L'azienda non ha mai ricevuto avvisi, comunicazioni, notifiche o altro in merito all'inserimento delle aree di proprietà all'interno del SIN. 6. L'istante lamenta la scarsità, la qualità e la difficoltà di reperimento della documentazione messa a disposizione per poter produrre osservazioni, nonché la pessima qualità degli elaborati grafici della bozza di riperimetrazione rev.5.	Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. La procedura di perimetrazione ha coinvolto in una prima fase, così come previsto dalla normativa vigente, tutti i soggetti pubblici interessati ed in una seconda, mediante consultazione, i soggetti privati coinvolti. In particolare nel corso delle conferenze di servizi tenutesi sull'argomento ciascun comune ha fornito le proprie osservazioni in merito alle bozze di perimetro discusse. In particolare, il comune di Anagni ha segnalato, nel corso della conferenza di servizi istruttoria del 12.02.2015 alcune situazioni di criticità presenti sul proprio territorio, successivamente integrate con nota prot. 13667 del 10.07.2015. 5. In data 27.06.2016 sono state definite le modalità di consultazione dei soggetti privati proprietari delle aree individuate all'interno della bozza di perimetro discussa in sede di conferenza di servizi del 15.12.2016. Da detto incontro è emerso che "…*Il MATTM, la Regione Lazio e i Comuni presenti concordano sulla necessità di fissare un'unica data per l'avvio contemporaneo del procedimento di pubblicazione della documentazione agli atti della conferenza dei servizi e convengono nel fissare tale data per il giorno 11 luglio 2016. I presenti, richiamati per analogia il comma 3 dell'art. 8 della Legge 241/90 e l'art. 52 ter del TU per gli Espropri, convengono che la diffusione a mezzo stampa dell'Avviso pubblico possa espletarsi anche tramite pubblicazione su di un solo quotidiano, a diffusione nazionale o locale…*". La fase di consultazione è stata svolta direttamente dalla Regione e dai singoli Comuni. 6. Vedi commento 5.
168.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Azienda agricola Savone Vinicio	1. I terreni sono stati sempre utilizzati per attività agricole. 2. L'istante si dichiara inconsapevole ed	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			incolpevole di eventuali contaminazioni. 3. L'istante si ritiene parte lesa e si riserva la possibilità di ricorrere ad azioni legali nei confronti dei responsabili. 4. Le analisi effettuate sui suoli hanno evidenziato l'assenza di HCH (che fu causa di interdizione alla coltivazione dei terreni)	di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 3. Vedi commento 2. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
169.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Azienda agricola Savone Mario	1. I terreni sono stati sempre utilizzati per attività agricole. 2. L'istante si dichiara inconsapevole ed incolpevole di eventuali contaminazioni. 3. L'istante si ritiene parte lesa e si riserva la possibilità di ricorrere ad azioni legali nei confronti dei responsabili. 4. Le analisi effettuate sui suoli hanno evidenziato l'assenza di HCH (che fu causa di interdizione alla coltivazione dei terreni)	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 3. Vedi commento 2. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
170.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Capobasso Stefano	1. Le aree non ricadono all'interno delle Zone ASI 2. Le aree non sono comprese all'interno delle aree a pericolosità idraulica (PGRA, 2013). 3. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 lettera fbis e comma 2bis del D.lgs 152/06. 4. Le aree non sono ricomprese all'interno delle zone interdette ad uso agricolo e allo stazionamento e al pascolo di animali. 5. Dai verbali delle CdS emerge che al comune di Anagni veniva lamentata la mancanza di invio di informazioni richieste nelle precedenti CdS. Pertanto, si suppone che la perimetrazione sia avvenuta in mancanza di comunicazioni e/o indicazioni del comune sulle criticità ambientali presenti sul proprio territorio. 6. L'azienda non ha mai ricevuto avvisi, comunicazioni, notifiche o altro in merito all'inserimento delle aree di proprietà all'interno del SIN.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. Vedi commento 1. 5. La procedura di perimetrazione ha coinvolto in una prima fase, così come previsto dalla normativa vigente, tutti i

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			7. L'istante lamenta la scarsità, la qualità e la difficoltà di reperimento della documentazione messa a disposizione per poter produrre osservazioni, nonché la pessima qualità degli elaborati grafici della bozza di riperimetrazione rev.5.	soggetti pubblici interessati ed in una seconda, mediante consultazione, i soggetti privati coinvolti. In particolare nel corso delle conferenze di servizi tenutesi sull'argomento ciascun comune ha fornito le proprie osservazioni in merito alle bozze di perimetro discusse. In particolare, il comune di Anagni ha segnalato, nel corso della conferenza di servizi istruttoria del 12.02.2015 alcune situazioni di criticità presenti sul proprio territorio, successivamente integrate con nota prot. 13667 del 10.07.2015. 6. In data 27.06.2016 sono state definite le modalità di consultazione dei soggetti privati proprietari delle aree individuate all'interno della bozza di perimetro discussa in sede di conferenza di servizi del 15.12.2016. Da detto incontro è emerso che "…*Il MATTM, la Regione Lazio e i Comuni presenti concordano sulla necessità di fissare un'unica data per l'avvio contemporaneo del procedimento di pubblicazione della documentazione agli atti della conferenza dei servizi e convengono nel fissare tale data per il giorno 11 luglio 2016. I presenti, richiamati per analogia il comma 3 dell'art. 8 della Legge 241/90 e l'art. 52 ter del TU per gli Espropri, convengono che la diffusione a mezzo stampa dell'Avviso pubblico possa espletarsi anche tramite pubblicazione su di un solo quotidiano, a diffusione nazionale o locale…*". La fase di consultazione è stata svolta direttamente dalla Regione e dai singoli Comuni. 7. Vedi commento 6.
171.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Romani Nello	1. Le aree non ricadono all'interno delle Zone ASI. 2. Le aree non sono comprese all'interno delle aree a pericolosità idraulica (PGRA, 2013). 3. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 lettera fbis e comma 2bis del D.lgs 152/06. 4. Le aree non sono ricomprese all'interno delle zone interdette ad uso agricolo e allo stazionamento e al pascolo di animali. 5. Dai verbali delle CdS emerge che al comune di	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			Anagni veniva lamentata la mancanza di invio di informazioni richieste nelle precedenti CdS. Pertanto, si suppone che la perimetrazione sia avvenuta in mancanza di comunicazioni e/o indicazioni del comune sulle criticità ambientali presenti sul proprio territorio. 6. L'azienda non ha mai ricevuto avvisi, comunicazioni, notifiche o altro in merito all'inserimento delle aree di proprietà all'interno del SIN. 7. L'istante lamenta la scarsità, la qualità e la difficoltà di reperimento della documentazione messa a disposizione per poter produrre osservazioni, nonché la pessima qualità degli elaborati grafici della bozza di riperimetrazione rev.5.	caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. Vedi commento 1. 5. La procedura di perimetrazione ha coinvolto in una prima fase, così come previsto dalla normativa vigente, tutti i soggetti pubblici interessati ed in una seconda, mediante consultazione, i soggetti privati coinvolti. In particolare nel corso delle conferenze di servizi tenutesi sull'argomento ciascun comune ha fornito le proprie osservazioni in merito alle bozze di perimetro discusse. In particolare, il comune di Anagni ha segnalato, nel corso della conferenza di servizi istruttoria del 12.02.2015 alcune situazioni di criticità presenti sul proprio territorio, successivamente integrate con nota prot. 13667 del 10.07.2015. 6. In data 27.06.2016 sono state definite le modalità di consultazione dei soggetti privati proprietari delle aree individuate all'interno della bozza di perimetro discussa in sede di conferenza di servizi del 15.12.2016. Da detto incontro è emerso che "…*Il MATTM, la Regione Lazio e i Comuni presenti concordano sulla necessità di fissare un'unica data per l'avvio contemporaneo del procedimento di pubblicazione della documentazione agli atti della conferenza dei servizi e convengono nel fissare tale data per il giorno 11 luglio 2016. I presenti, richiamati per analogia il comma 3 dell'art. 8 della Legge 241/90 e l'art. 52 ter del TU per gli Espropri, convengono che la diffusione a mezzo stampa dell'Avviso pubblico possa espletarsi anche tramite pubblicazione su di un solo quotidiano, a diffusione nazionale o locale…*". La fase di consultazione è stata svolta direttamente dalla Regione e dai singoli Comuni. 7. Vedi commento 6.
172.	Anagni	Vari Marco	1. I terreni sono stati sempre utilizzati	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
	(prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)		esclusivamente per attività agricole. 2. Le attività non prevedono l'utilizzo di alcun prodotto chimico. 3. I terreni non sono mai stati sottoposti da parte degli enti a controlli di qualsiasi tipo tali da accertare la presenza di contaminazione. 4. L'istante si ritiene parte lesa per le iniziative intraprese dalle autorità a vari livelli. 5. L'istante non ritiene di dover sostenere qualsiasi tipo di spesa da destinarsi alle attività che gli enti preposti ritenessero opportuno svolgere.	e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Pertanto i sopra menzionati criteri sono sati utilizzati esclusivamente ai fini dell'individuazione del perimetro del SIN, successivamente si procederà alle analisi dirette di dettaglio così come previsto dall'art. 252 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.
173.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Morrea Simone	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 6. Le analisi delle acque dei pozzi esistenti non	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			hanno evidenziato presenza di inquinanti come indicati nel TU ambiente.	4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
174.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Morrea Massimiliano	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 7. Le analisi delle acque dei pozzi esistenti non hanno evidenziato presenza di inquinanti come indicati nel TU ambiente.	perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
175.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Vari Giancarlo	1. I terreni sono stati sempre utilizzati esclusivamente per attività agricole. 2. Le attività non prevedono l'utilizzo di alcun prodotto chimico. 3. I terreni non sono mai stati sottoposti da parte degli enti a controlli di qualsiasi tipo tali da accertare la presenza di contaminazione. 4. L'istante si ritiene parte lesa per le iniziative intraprese dalle autorità a vari livelli. 5. L'istante non ritiene di dover sostenere qualsiasi tipo di spesa da destinarsi alle attività che gli enti preposti ritenessero opportuno svolgere.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Pertanto i sopra menzionati criteri sono sati utilizzati esclusivamente ai fini dell'individuazione del perimetro del SIN, successivamente si procederà alle analisi dirette di dettaglio così come previsto dall'art. 252 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.
176.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Vari Giovanni	1. I terreni sono stati sempre utilizzati esclusivamente per attività agricole. 2. Le attività non prevedono l'utilizzo di alcun prodotto chimico. 3. I terreni non sono mai stati sottoposti da parte degli enti a controlli di qualsiasi tipo tali da accertare la presenza di contaminazione. 4. L'istante si ritiene parte lesa per le iniziative intraprese dalle autorità a vari livelli. 5. L'istante non ritiene di dover sostenere qualsiasi tipo di spesa da destinarsi alle attività che gli enti preposti ritenessero opportuno svolgere.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Pertanto i sopra menzionati criteri sono sati utilizzati esclusivamente ai fini dell'individuazione del perimetro del SIN, successivamente si procederà alle analisi dirette di dettaglio così come previsto dall'art. 252 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4.
177.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Corsi Riccardo	1. I terreni sono utilizzati a fini agricoli. 2. Si ritiene necessario uno studio più dettagliato in termini di analisi dirette nelle aree interessate. 3. L'inclusione nel SIN comporterebbe la svalorizzazione dell'area e il deprezzamento dei prodotti agricoli.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Pertanto i sopra menzionati criteri sono sati utilizzati esclusivamente ai fini dell'individuazione del perimetro del SIN, successivamente si procederà alle analisi dirette di dettaglio così come previsto dall'art. 252 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Ciò

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. L'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN e l'avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 252 del D.lgs 152/06 non preclude o ostacola le attività produttive o di altro genere effettuate nelle aree interessate né influenza in modo diretto il valore di mercato delle aree stesse. Al contrario, le attività di caratterizzazione ed eventuale bonifica/messa in sicurezza e ripristino ambientale saranno articolate in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione delle attività. Inoltre, fatta salva la necessità di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, gli interventi suddetti devono in primo luogo garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
178.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Ponza Gianpiero	1. L' istante chiede che le aree di proprietà vengano escluse dal perimetro del SIN.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06.
179.	Anagni	F.lli D'Agostini	1. Le aree non sono comprese all'interno delle	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
	(prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)		aree a pericolosità idraulica (PGRA, 2013). 2. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 lettera fbis e comma 2bis del D.lgs 152/06. 3. Le aree non sono ricomprese all'interno delle zone interdette ad uso agricolo e allo stazionamento e al pascolo di animali. 4. Dai verbali delle CdS emerge che al comune di Anagni veniva lamentata la mancanza di invio di informazioni richieste nelle precedenti CdS. Pertanto, si suppone che la perimetrazione sia avvenuta in mancanza di comunicazioni e/o indicazioni del comune sulle criticità ambientali presenti sul proprio territorio. 5. L'azienda non ha mai ricevuto avvisi, comunicazioni, notifiche o altro in merito all'inserimento delle aree di proprietà all'interno del SIN. 6. L'istante lamenta la scarsità, la qualità e la difficoltà di reperimento della documentazione messa a disposizione per poter produrre osservazioni, nonché la pessima qualità degli elaborati grafici della bozza di riperimetrazione rev.5.	e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. La procedura di perimetrazione ha coinvolto in una prima fase, così come previsto dalla normativa vigente, tutti i soggetti pubblici interessati ed in una seconda, mediante consultazione, i soggetti privati coinvolti. In particolare nel corso delle conferenze di servizi tenutesi sull'argomento ciascun comune ha fornito le proprie osservazioni in merito alle bozze di perimetro discusse. In particolare, il comune di Anagni ha segnalato, nel corso della conferenza di servizi istruttoria del 12.02.2015 alcune situazioni di criticità presenti sul proprio territorio, successivamente integrate con nota prot. 13667 del 10.07.2015. 5. In data 27.06.2016 sono state definite le modalità di consultazione dei soggetti privati proprietari delle aree individuate all'interno della bozza di perimetro discussa in sede di conferenza di servizi del 15.12.2016. Da detto incontro è emerso che "…*Il MATTM, la Regione Lazio e i Comuni presenti concordano sulla necessità di fissare un'unica data per l'avvio contemporaneo del procedimento di pubblicazione della documentazione agli atti della conferenza dei servizi e convengono nel*

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				fissare tale data per il giorno 11 luglio 2016. I presenti, richiamati per analogia il comma 3 dell'art. 8 della Legge 241/90 e l'art. 52 ter del TU per gli Espropri, convengono che la diffusione a mezzo stampa dell'Avviso pubblico possa espletarsi anche tramite pubblicazione su di un solo quotidiano, a diffusione nazionale o locale…". La fase di consultazione è stata svolta direttamente dalla Regione e dai singoli Comuni. 6. Vedi commento 5.
180.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Aleco S.r.l.	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 6. Le analisi delle acque dei pozzi esistenti non hanno evidenziato presenza di inquinanti come indicati nel TU ambiente.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
181.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Azienda agricola Colletti Conti Anton Maria	1. L' istante evidenzia una incongruenza tra la cartografia (aree di proprietà non incluse) e l'elenco delle particelle ivi comprese. 2. Mancano chiare evidenze tecniche che attestino la possibile contaminazione dell'area. 3. Le aree di proprietà non sono incluse tra quelle oggetto di possibile inondazione da parte del fiume Sacco.	1. Osservazione recepita da ARPA Lazio con nota prot. n. 77746 del 18.10.2016 (prot. MATTM n. 19095 del 18.10.2016): *" Le aree indicate nell'osservazione sono state inserite nell'elenco catastale perché o rientravano 'in toto' nella perimetrazione richiesta dal Comune di Anagni o rientravano in minima parte (qualche metro di distanza dal perimetro); a tal proposito la particella 52 del foglio 24 è stata stralciata perché rientrante solo in minima parte rispetto al limite del perimetro".* 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				relativo impatto sull'ambiente circostante. Pertanto i sopra menzionati criteri sono sati utilizzati esclusivamente ai fini dell'individuazione del perimetro del SIN, successivamente si procederà alle analisi dirette di dettaglio così come previsto dall'art. 252 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06.
182.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Imperia Antonia	**1. Osservazioni non presenti negli allegati**	
183.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Cavallo Giuliana	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 2. Le analisi delle acque dei pozzi esistenti non hanno evidenziato presenza di inquinanti come indicati nel TU ambiente.	maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
184.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Ecocar 2000	1. L'area non presenta segni visibili di inquinamento. 2. L'attività si svolge nel rispetto di tutte le vigenti normative per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio. 3. Non sono state specificati i criteri e le motivazioni per l'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN.	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 2. Vedi commento 1. 3. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06.
185.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Ranzani Fabrizio	1. L'area non presenta segni visibili di inquinamento. 2. L'area è sempre stata adibita ad attività	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			agricole. 3. Non sono state specificati i criteri e le motivazioni per l'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN. 4. L'area non è mai stata irrigata con acqua del fiume Sacco.	del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. Vedi commento 2. 4. Vedi commento 2.
186.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Savone Cesare	1. I terreni sono stati sempre utilizzati per attività agricole. 2. L'istante si dichiara inconsapevole ed incolpevole di eventuali contaminazioni rilevate nei terreni. 3. L'istante si ritiene parte lesa si riserva la possibilità di ricorrere ad azioni legali nei confronti dei responsabili.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso,

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 3. Vedi commento 2.
187.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Bonollo Energia S.p.A.	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 lettera fbis e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. L'azienda non ha subito alcun evento di esondazione da parte del fiume Sacco.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1.
188.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	W.M.S. S.r.l.	1. Le aree non sono comprese all'interno delle aree a pericolosità idraulica (PGRA, 2013). 2. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 lettera fbis e comma 2bis del D.lgs 152/06. 3. Le aree non sono ricomprese all'interno delle zone interdette ad uso agricolo e allo stazionamento e al pascolo di animali. 4. Dai verbali delle CdS emerge che al comune di Anagni veniva lamentata la mancanza di invio di informazioni richieste nelle precedenti CdS. Pertanto, si suppone che la perimetrazione sia avvenuta in mancanza di comunicazioni e/o indicazioni del comune sulle criticità ambientali presenti sul proprio territorio. 5. L'azienda non ha mai ricevuto avvisi, comunicazioni, notifiche o altro in merito all'inserimento delle aree di proprietà all'interno del SIN. 6. L'istante lamenta la scarsità, la qualità e la difficoltà di reperimento della documentazione messa a disposizione per poter produrre osservazioni, nonché la pessima qualità degli elaborati grafici della bozza di riperimetrazione rev.5.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. La procedura di perimetrazione ha coinvolto in una prima fase, così come previsto dalla normativa vigente, tutti i soggetti pubblici interessati ed in una seconda, mediante consultazione, i soggetti privati coinvolti. In particolare nel corso delle conferenze di servizi tenutesi sull'argomento ciascun comune ha fornito le proprie osservazioni in merito alle bozze di perimetro discusse. In particolare, il comune di Anagni ha segnalato, nel corso della conferenza di servizi istruttoria del 12.02.2015 alcune situazioni di criticità presenti sul proprio territorio, successivamente integrate con nota prot. 13667 del 10.07.2015. 5. In data 27.06.2016 sono state definite le modalità di consultazione dei soggetti privati proprietari delle aree

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				individuate all'interno della bozza di perimetro discussa in sede di conferenza di servizi del 15.12.2016. Da detto incontro è emerso che "…*Il MATTM, la Regione Lazio e i Comuni presenti concordano sulla necessità di fissare un'unica data per l'avvio contemporaneo del procedimento di pubblicazione della documentazione agli atti della conferenza dei servizi e convengono nel fissare tale data per il giorno 11 luglio 2016. I presenti, richiamati per analogia il comma 3 dell'art. 8 della Legge 241/90 e l'art. 52 ter del TU per gli Espropri, convengono che la diffusione a mezzo stampa dell'Avviso pubblico possa espletarsi anche tramite pubblicazione su di un solo quotidiano, a diffusione nazionale o locale…*". La fase di consultazione è stata svolta direttamente dalla Regione e dai singoli Comuni. 6. Vedi commento 5.
189.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Frattali Fernando	1. L'area non presenta segni di inquinamento. 2. Le aree sono adibite ad attività agricole e zootecniche. 3. L'area non è mai stata irrigata con acqua del fiume Sacco. 4. La bozza di riperimetrazione non specifica i criteri e le motivazioni in base ai quali le aree di proprietà sono state comprese nel SIN.	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. Vedi commento 2. 4. Vedi commento 2.
190.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Edilizia Industriale S.r.l.	1. Le proprietà non ricadono all'interno di zone ASI. 2. Le aree non sono comprese all'interno delle aree a pericolosità idraulica (PGRA, 2013). 3. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 lettera fbis e comma 2bis del D.lgs 152/06. 4. Le aree non sono ricomprese all'interno delle zone interdette ad uso agricolo e allo stazionamento e al pascolo di animali. 5. Dai verbali delle CdS emerge che al comune di Anagni veniva lamentata la mancanza di invio di informazioni richieste nelle precedenti CdS. Pertanto, si suppone che la perimetrazione sia avvenuta in mancanza di comunicazioni e/o indicazioni del comune sulle criticità ambientali presenti sul proprio territorio. 6. Non sono stati ottemperati gli Art. del TU sull'ambiente riguardo l'individuazione, previa risultanza analitica dei dati presenti sul territorio. Lo stesso comune di Anagni aveva delineato una scarsa rappresentatività e significatività dei dati in possesso degli enti (verbale CdS gennaio 2015).	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. Vedi commento 1. 5. La procedura di perimetrazione ha coinvolto in una prima fase, così come previsto dalla normativa vigente, tutti i soggetti pubblici interessati ed in una seconda, mediante consultazione, i soggetti privati coinvolti. In particolare nel corso delle conferenze di servizi tenutesi sull'argomento ciascun comune ha fornito le proprie osservazioni in merito alle bozze di perimetro discusse. In particolare, il comune di Anagni ha segnalato, nel corso della conferenza di servizi istruttoria del 12.02.2015 alcune situazioni di criticità presenti sul proprio territorio, successivamente

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				integrate con nota prot. 13667 del 10.07.2015. 6. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Pertanto i sopra menzionati criteri sono sati utilizzati esclusivamente ai fini dell'individuazione del perimetro del SIN, successivamente si procederà alle analisi dirette di dettaglio così come previsto dall'art. 252 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06.
191.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Frattali Angelo	1. L'area non presenta segni di inquinamento. 2. Le aree sono adibite ad attività agricole e zootecniche. 3. L'area non è mai stata irrigata con acqua del fiume Sacco. 4. La bozza di riperimetrazione non specifica i criteri e le motivazioni in base ai quali le aree di proprietà sono state comprese nel SIN.	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. Vedi commento 2. 4. Vedi commento 2.
192.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	F.lli Dell'Uomo Costruzioni Edili S.r.l.	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 lettera f del D.lgs 152/06. 2. L'azienda, dalla data di insediamento, non ha mai subito alcun evento di esondazione da parte del fiume Sacco.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1.
193.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Ditta Vittorio Piccigallo	1. Le proprietà non ricadono all'interno di zone ASI. 2. Le aree non sono comprese all'interno delle aree a pericolosità idraulica (PGRA, 2013). 3. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			comma 2 lettera fbis e comma 2bis del D.lgs 152/06. 4. Le aree non sono ricomprese all'interno delle zone interdette ad uso agricolo e allo stazionamento e al pascolo di animali. 5. Dai verbali delle CdS emerge che al comune di Anagni veniva lamentata la mancanza di invio di informazioni richieste nelle precedenti CdS. Pertanto, si suppone che la perimetrazione sia avvenuta in mancanza di comunicazioni e/o indicazioni del comune sulle criticità ambientali presenti sul proprio territorio. 6. L'azienda non ha mai ricevuto avvisi, comunicazioni, notifiche o altro in merito all'inserimento delle aree di proprietà all'interno del SIN. 7. L'istante lamenta la scarsità, la qualità e la difficoltà di reperimento della documentazione messa a disposizione per poter produrre osservazioni, nonché la pessima qualità degli elaborati grafici della bozza di riperimetrazione rev.5.	l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. Vedi commento 1. 5. La procedura di perimetrazione ha coinvolto in una prima fase, così come previsto dalla normativa vigente, tutti i soggetti pubblici interessati ed in una seconda, mediante consultazione, i soggetti privati coinvolti. In particolare nel corso delle conferenze di servizi tenutesi sull'argomento ciascun comune ha fornito le proprie osservazioni in merito alle bozze di perimetro discusse. In particolare, il comune di Anagni ha segnalato, nel corso della conferenza di servizi istruttoria del 12.02.2015 alcune situazioni di criticità presenti sul proprio territorio, successivamente integrate con nota prot. 13667 del 10.07.2015. 6. In data 27.06.2016 sono state definite le modalità di consultazione dei soggetti privati proprietari delle aree individuate all'interno della bozza di perimetro discussa in sede di conferenza di servizi del 15.12.2016. Da detto incontro è emerso che "…*Il MATTM, la Regione Lazio e i Comuni presenti concordano sulla necessità di fissare un'unica data per l'avvio contemporaneo del procedimento di pubblicazione della documentazione agli atti della conferenza dei servizi e convengono nel fissare tale data per il giorno 11 luglio 2016. I presenti, richiamati per analogia il comma 3 dell'art. 8 della Legge 241/90 e l'art. 52 ter del TU per gli Espropri, convengono che la diffusione a mezzo*

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				stampa dell'Avviso pubblico possa espletarsi anche tramite pubblicazione su di un solo quotidiano, a diffusione nazionale o locale…". La fase di consultazione è stata svolta direttamente dalla Regione e dai singoli Comuni. 7. Vedi commento 6.
194.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Pietrucci Renzo	1. L'area "Cucugnano" non rientra nelle aree soggette ad esondazione. 2. L'area "Cucugnano" non è mai stata interessata da rilasci di sostanze pericolose, né interessata da spandimento di liquami e/o fanghi. 3. Le aree non sono state oggetto di indagini specifiche e non sono state interdette agli usi agricoli. 4. Le aree non risultano assimilabili alle località "Faito-Ponte Piano" (segnalate dal Sindaco in CdS del 12.02.15) sia per orografia del territorio che per distanza dal fiume Sacco. 5. La cartografia non corrisponde ai criteri cui si fa riferimento in particolare per l'area Marangoni e l'area in zona "Osteria della Fontana". 6. Pur essendo stata segnalata in CdS del 12.02.15, la zona "Ponte Piano" è stata esclusa dalla riperimetrazione. 7. L'arbitrario inserimento dell'area "Cucugnano" all'interno della riperimetrazione ha precluso la commerciabilità degli immobili con notevoli danni economici per i proprietari.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Pertanto i sopra menzionati criteri sono sati utilizzati esclusivamente ai fini dell'individuazione del perimetro del SIN, successivamente si procederà alle analisi dirette di dettaglio così come previsto dall'art. 252 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Ciò

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 4. Osservazione recepita da ARPA Lazio con nota prot. n. 77746 del 18.10.2016 (prot. MATTM n. 19095 del 18.10.2016): *"Le aree indicate nell'osservazione sono state inserite nell'elenco catastale perché rientranti 'in toto' nella perimetrazione richiesta dal Comune di Anagni, che è l'ente territorialmente competente in questioni legate alla Parte IV, Titolo V del D.lgs 152/06 e s.m.i.*" 5. Osservazione recepita da ARPA Lazio con nota prot. n. 77746 del 18.10.2016 (prot. MATTM n. 19095 del 18.10.2016): *"Anche in questo caso la scelta di inserire delle porzioni di territorio più impattate di altre è stata effettuata dal Comune di Anagni, che è l'ente territorialmente competente in questioni legate alla Parte IV, Titolo V del D.lgs 152/06 e s.m.i. e che ritenuto di escludere le aree ubicate in Loc. Osteria della Fontana.".* 6. Osservazione recepita da ARPA Lazio con nota prot. n. 77746 del 18.10.2016 (prot. MATTM n. 19095 del 18.10.2016): *"In prima istanza il Sindaco del comune di Anagni, in sede di Conferenza dei Servizi del 12/02/2015 ha segnalato 'alcune situazioni di criticità presenti sul proprio territorio' – tra cui Località Faito Ponte Piano...". Successivamente "nel corso dell'istruttoria il Comune di Anagni ha inoltrato la sua proposta di riperimetrazione non comprensiva dell'area suddetta. Visto che lo stesso Comune è l'ente territorialmente competente in questioni legate alla Parte IV, Titolo V del D.lgs 152/06 e s.m.i., si è ritenuto di poter stralciare la località in oggetto perché ritenuta dal Comune priva dei requisiti di cui all'Art. 252 del D.lgs 152/06 e s.m.i.".* Si rimanda alla nota predisposta da ARPA Lazio per un esame di dettaglio delle controdeduzioni formulate. 7. L'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN e

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				l'avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 252 del D.lgs 152/06 non preclude o ostacola le attività produttive o di altro genere effettuate nelle aree interessate né influenza in modo diretto il valore di mercato delle aree stesse. Al contrario, le attività di caratterizzazione ed eventuale bonifica/messa in sicurezza e ripristino ambientale saranno articolate in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione delle attività. Inoltre, fatta salva la necessità di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, gli interventi suddetti devono in primo luogo garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
195.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	De Lucia Carlo	1. Le proprietà non ricadono all'interno di zone ASI. 2. Le aree non sono comprese all'interno delle aree a pericolosità idraulica (PGRA, 2013). 3. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 lettera fbis e comma 2bis del D.lgs 152/06. 4. Le aree non sono ricomprese all'interno delle zone interdette ad uso agricolo e allo stazionamento e al pascolo di animali. 5. Dai verbali delle CdS emerge che al comune di Anagni veniva lamentata la mancanza di invio di informazioni richieste nelle precedenti CdS. Pertanto, si suppone che la perimetrazione sia avvenuta in mancanza di comunicazioni e/o indicazioni del comune sulle criticità ambientali presenti sul proprio territorio. 6. L'azienda non ha mai ricevuto avvisi, comunicazioni, notifiche o altro in merito all'inserimento delle aree di proprietà all'interno del SIN. 7. L'istante lamenta la scarsità, la qualità e la difficoltà di reperimento della documentazione messa a disposizione per poter produrre	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. Vedi commento 1. 5. La procedura di perimetrazione ha coinvolto in una prima fase, così come previsto dalla normativa vigente, tutti i soggetti pubblici interessati ed in una seconda, mediante consultazione, i soggetti privati coinvolti. In particolare nel corso delle conferenze di servizi tenutesi sull'argomento

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			osservazioni, nonché la pessima qualità degli elaborati grafici della bozza di riperimetrazione rev.5.	ciascun comune ha fornito le proprie osservazioni in merito alle bozze di perimetro discusse. In particolare, il comune di Anagni ha segnalato, nel corso della conferenza di servizi istruttoria del 12.02.2015 alcune situazioni di criticità presenti sul proprio territorio, successivamente integrate con nota prot. 13667 del 10.07.2015. 6. In data 27.06.2016 sono state definite le modalità di consultazione dei soggetti privati proprietari delle aree individuate all'interno della bozza di perimetro discussa in sede di conferenza di servizi del 15.12.2016. Da detto incontro è emerso che "…*Il MATTM, la Regione Lazio e i Comuni presenti concordano sulla necessità di fissare un'unica data per l'avvio contemporaneo del procedimento di pubblicazione della documentazione agli atti della conferenza dei servizi e convengono nel fissare tale data per il giorno 11 luglio 2016. I presenti, richiamati per analogia il comma 3 dell'art. 8 della Legge 241/90 e l'art. 52 ter del TU per gli Espropri, convengono che la diffusione a mezzo stampa dell'Avviso pubblico possa espletarsi anche tramite pubblicazione su di un solo quotidiano, a diffusione nazionale o locale…*". La fase di consultazione è stata svolta direttamente dalla Regione e dai singoli Comuni. 7. Vedi commento 6.
196.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Lo Conte Corrado, Cappelluzzo Maria	1. L'area non presenta segni di inquinamento. 2. Le aree sono adibite ad attività agricole e biologiche. 3. L'area non è mai stata irrigata con acqua del fiume Sacco. 4. La bozza di riperimetrazione non specifica i criteri e le motivazioni in base ai quali le aree di proprietà sono state comprese nel SIN. 5. Le analisi delle acque del pozzo presente nella proprietà effettuate nel 2014 e 2016 attestano la potabilità della stessa.	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 3. Vedi commento 2. 4. Vedi commento 2. 5. Vedi commento 1.
197.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Celupica Lina	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 6. Le analisi delle acque dei pozzi esistenti non hanno evidenziato presenza di inquinanti come indicati nel TU ambiente.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
198.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Celupica Americo	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 6. Le analisi delle acque dei pozzi esistenti non hanno evidenziato presenza di inquinanti come indicati nel TU ambiente.	relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
199.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Montoni Luciana	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 6. Le analisi delle acque dei pozzi esistenti non hanno evidenziato presenza di inquinanti come indicati nel TU ambiente.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
200.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Caliciotti Tiziana	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 6. Le analisi delle acque dei pozzi esistenti non hanno evidenziato presenza di inquinanti come indicati nel TU ambiente.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
201.	Anagni (prot. n. 16809 del 14.09.16)	Caliciotti Angelo	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 6. Le analisi delle acque dei pozzi esistenti non hanno evidenziato presenza di inquinanti come indicati nel TU ambiente.	Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
202.	Anagni	Montoni Gerardo	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
	(prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)		comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 6. Le analisi delle acque dei pozzi esistenti non hanno evidenziato presenza di inquinanti come indicati nel TU ambiente.	e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
203.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Montoni Augusto	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 6. Le analisi delle acque dei pozzi esistenti non hanno evidenziato presenza di inquinanti come indicati nel TU ambiente.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
204.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Colatosti Fabio	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici. 3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 6. Le analisi delle acque dei pozzi esistenti non hanno evidenziato presenza di inquinanti come indicati nel TU ambiente.	242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
205.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Colatosti Luca	1. Non sussistono le condizioni di cui all'Art. 252 comma 2 e comma 2bis del D.lgs 152/06. 2. Non sussistono i fattori geomorfologici ed antropici.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			3. Il comune di Anagni non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 4. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 5. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni. 6. Le analisi delle acque dei pozzi esistenti non hanno evidenziato presenza di inquinanti come indicati nel TU ambiente.	zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 5. Vedi commento 4. 6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
206.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Plasco S.p.A.	1. I presidi, le cautele e le procedure attualmente adottate permettono di escludere qualsivoglia situazione di inquinamento attuale e/o pregresso. 2. L'azienda non ha subito alcun evento di esondazione da parte del fiume Sacco.	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 2. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06.
207.	Anagni (prot. MATTM n.	Onofri Pierina	1. L'area "Cucugnano" non rientra nelle aree soggette ad esondazione.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
	16809 del 14.09.16)		2. L'area "Cucugnano" non è mai stata interessata da rilasci di sostanze pericolose, né interessata da spandimento di liquami e/o fanghi. 3. Le aree non sono state oggetto di indagini specifiche e non sono state interdette agli usi agricoli. 4. Le aree non risultano assimilabili alle località "Faito-Ponte Piano" (segnalate dal Sindaco in CdS del 12.02.15) sia per orografia del territorio che per distanza dal fiume Sacco. 5. La cartografia non corrisponde ai criteri cui si fa riferimento in particolare per l'area Marangoni e l'area in zona "Osteria della Fontana". 6. Pur essendo stata segnalata in CdS del 12.02.15, la zona "Ponte Piano" è stata esclusa dalla riperimetrazione. 7. L'arbitrario inserimento dell'area "Cucugnano" all'interno della riperimetrazione ha precluso la commerciabilità degli immobili con notevoli danni economici per i proprietari.	152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Pertanto i sopra menzionati criteri sono sati utilizzati esclusivamente ai fini dell'individuazione del perimetro del SIN, successivamente si procederà alle analisi dirette di dettaglio così come previsto dall'art. 252 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 4. Osservazione recepita da ARPA Lazio con nota prot. n.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				77746 del 18.10.2016 (prot. MATTM n. 19095 del 18.10.2016): *"Le aree indicate nell'osservazione sono state inserite nell'elenco catastale perché rientranti 'in toto' nella perimetrazione richiesta dal Comune di Anagni, che è l'ente territorialmente competente in questioni legate alla Parte IV, Titolo V del D.lgs 152/06 e s.m.i.*" 5. Osservazione recepita da ARPA Lazio con nota prot. n. 77746 del 18.10.2016 (prot. MATTM n. 19095 del 18.10.2016): *"Anche in questo caso la scelta di inserire delle porzioni di territorio più impattate di altre è stata effettuata dal Comune di Anagni, che è l'ente territorialmente competente in questioni legate alla Parte IV, Titolo V del D.lgs 152/06 e s.m.i. e che ritenuto di escludere le aree ubicate in Loc. Osteria della Fontana.".* 6. Osservazione recepita da ARPA Lazio con nota prot. n. 77746 del 18.10.2016 (prot. MATTM n. 19095 del 18.10.2016): *"In prima istanza il Sindaco del comune di Anagni, in sede di Conferenza dei Servizi del 12/02/2015 ha segnalato 'alcune situazioni di criticità presenti sul proprio territorio' – tra cui Località Faito Ponte Piano...". Successivamente "nel corso dell'istruttoria il Comune di Anagni ha inoltrato la sua proposta di riperimetrazione non comprensiva dell'area suddetta. Visto che lo stesso Comune è l'ente territorialmente competente in questioni legate alla Parte IV, Titolo V del D.lgs 152/06 e s.m.i., si è ritenuto di poter stralciare la località in oggetto perché ritenuta dal Comune priva dei requisiti di cui all'Art. 252 del D.lgs 152/06 e s.m.i.".* Si rimanda alla nota predisposta da ARPA Lazio per un esame di dettaglio delle controdeduzioni formulate. 7. L'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN e l'avvio del procedimento ai sensi dell'Art. 252 del D.lgs 152/06 non preclude o ostacola le attività produttive o di altro genere effettuate nelle aree interessate né influenza in modo diretto il valore di mercato delle aree stesse. Al contrario, le attività di caratterizzazione ed eventuale bonifica/messa in sicurezza e ripristino ambientale saranno articolate in modo tale da risultare compatibili con la

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				prosecuzione delle attività. Inoltre, fatta salva la necessità di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, gli interventi suddetti devono in primo luogo garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
208.	Anagni (prot. MATTM n. 16809 del 14.09.16)	Testani Rizieri	1. L'istante si dichiara inconsapevole ed incolpevole di eventuali contaminazioni. 2. L'istante si dichiara parte lesa a seguito dell'interdizione alla coltivazione disposta dalla Regione Lazio nel 2005.	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. 2. A seguito dell'emanazione del decreto definitivo di perimetrazione sarà valutata, in sede di conferenza dei servizi, la sussistenza dei presupposti tecnici necessari all'abrogazione delle ordinanze d'interdizione vigenti.
209.	Ceccano (prot. ARPA Lazio n. 66204 del 07.09.2016)	Officine Meccaniche di Tozzi Antonio	1. Dall'esame della documentazione, il terreno non risulta interessato dalla perimetrazione del SIN. Erroneamente è stato inserito nell'elenco dei mappali definitivi.	1. Il lotto (Foglio 1 Mappale 58) è stato stralciato come da richiesta.
210.	Ceccano (prot. ARPA Lazio n. 66204 del 07.09.2016)	Liburdi Paolo (Mecal S.r.l.) **(manca pagina 2)**	1. Assenza di possibili sorgenti di contaminazione esterne, imputabili ad altre attività produttive poste a monte.	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				dei proprietari e delibererà in merito.
211.	Ceccano (prot. ARPA Lazio n. 66204 del 07.09.2016)	Co.Me.Ca	1. Dall'esame della documentazione, il terreno non risulta interessato dalla perimetrazione del SIN. Erroneamente è stato inserito nell'elenco dei mappali definitivi.	2. Il lotto (Foglio 3 Mappale 49 e 407) è stato stralciato come da richiesta.
212.	Ceccano (prot. ARPA Lazio n. 66204 del 07.09.2016)	Pizzutelli Giuseppe, Scaccia Lina, Pizzutelli Antonio, Pizzutelli Paola	1. Dall'esame della documentazione, il terreno non risulta interessato dalla perimetrazione del SIN. Erroneamente è stato inserito nell'elenco dei mappali definitivi.	1. Il lotto (Foglio 3 Mappale 247) è stato stralciato come da richiesta.
213.	Ceccano (prot. ARPA Lazio n. 66204 del 07.09.2016)	Lombardi Paolo	1. La definizione della perimetrazione è avvenuta senza rendere note le prove scientifiche effettuate sulle aree oggetto della riperimetrazione. 2. Dati i tempi ristretti tra la pubblicazione dell'avviso e la scadenza per la presentazione delle osservazioni, è stato impossibile effettuare una formale richiesta di accesso agli atti all'azienda sanitaria locale e all'ARPA Lazio. 3. Le aree hanno un dislivello altimetrico rispetto al fiume tale da non essere state esondate nei periodi di massima piena.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Pertanto i sopra menzionati criteri sono sati utilizzati esclusivamente ai fini dell'individuazione del perimetro del SIN, successivamente si procederà alle analisi dirette di dettaglio così come previsto dall'art. 252 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Nel corso dell'incontro tecnico svolto in data 27 giugno 2016 presso la sede regionale di Frosinone, la Regione e i comuni interessati hanno concordato di procedere in analogia alle procedure previste dal comma 3 dell'art. 8 della Legge 241/90 e l'art. 52 ter del TU per gli Espropri che prevede 30 giorni.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				3. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06.
214.	Ceccano (prot. ARPA Lazio n. 66204 del 07.09.2016)	Brandoli Roberto	1. Dall'esame della documentazione, il terreno non risulta interessato dalla perimetrazione del SIN. Erroneamente è stato inserito nell'elenco dei mappali definitivi.	1. Il lotto (Foglio 1 Mappale 201 e 204) è stato stralciato come da richiesta.
215.	Ceccano (prot. ARPA Lazio n. 66204 del 07.09.2016)	Tecnologie S.r.l.	1. Il ciclo produttivo non rientra tra le attività descritte dall'Art. 252 comma 2 lettera f del D.Lgs 152/2006. 2. L'azienda, dalla data di insediamento, non ha mai subito alcun evento di esondazione da parte del fiume Sacco.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06.

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				2. Vedi commento 1.
216.	Ceccano (prot. ARPA Lazio n. 66204 del 07.09.2016)	Santangeli Riziero	1. Non sussistono le condizioni di cui al Cap 3 delle Note tecniche. 2. Non sussistono le condizioni di cui al Cap 4 delle Note tecniche. 3. Non sussistono i fattori antropici. 4. Non esistono rischi per fattori geomorfologici. 5. Il comune di Ceccano non ha comunicato alcuna criticità ambientale per i terreni di proprietà né in sede di CdS presso il MATTM né in altra sede. 6. Laddove la contaminazione venisse successivamente accertata, l'istante si trova nella posizione di proprietario incolpevole ed è legittimato ad azione di rivalsa e risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento. 7. Nei confronti dell'istante deve essere escluso ogni onere o imposizione riguardo l'eventuale caratterizzazione e bonifica dei terreni.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. Vedi commento 1. 5. Vedi commento 1. 6. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro e dell'avvio dell'attività istruttoria saranno attivate da parte della Provincia le procedure previste degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006 per l'individuazione del responsabile dell'inquinamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il gestore dell'area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di prevenzione secondo le procedure di cui all'art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge. Tale obbligo, inoltre, prescinde dall'inclusione delle aree all'interno del perimetro del SIN, i quali sono soggetti ad un regime

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
				speciale esclusivamente in termini di competenze e finanziamenti. 7. Vedi commento 6.
217.	Ceccano (prot. ARPA Lazio n. 66204 del 07.09.2016)	Lamura Giuseppe	1. Le aree non sono comprese tra le aree a rischio esondazione definite dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno. 2. Le aree hanno un dislivello altimetrico rispetto al fiume tale da non essere mai esondate nei periodi di massima piena.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1.
218.	Colleferro (prot. MATTM n. 18866 del 13.10.2016)	Comitato "Valle dei Latini"	1. Chiede, per i terreni di proprietà della SAVIO S.p.A., una perimetrazione delle sole zone ritenute a rischio, lasciando libere, sempre a condizione, le altre aree per mettere in moto un progetto di riqualificazione con interesse pubblico/privato.	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.
219.	Colleferro (prot. MATTM n. 18866 del 13.10.2016)	Se.Co.Sv.Im. S.r.l.	1. Non solo sono state già individuate e progettate tutte le necessarie attività di indagine, messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica occorrenti per il ripristino ambientale del sito, ma sono state in gran parte	1. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di

#.	Comune (n. prot.)	Ente/ Soggetto	Osservazioni pervenute	Controdeduzioni dell'Amministrazione
			completate, ovvero sono in corso o in via di conclusione. 2. L'inclusione nel SIN comporterebbe un aggravio procedimentale sia per la prosecuzione degli interventi, sia per il rilascio di avvenuta bonifica o di chiusura del procedimento.	contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito. 2. Vedi commento 1.
220.	Colleferro (prot. MATTM n. 18866 del 13.10.2016)	Mazzucchi Mariantonietta, Corsi Sara, Corsi Fabio	1. I terreni sono sempre stati utilizzati a fini agricoli. 2. Non sono mai avvenuti sversamenti accidentali, né vi sono evidenze di sversamenti da parte dei siti confinanti. 3. I terreni presentano un dislivello altimetrico di oltre 5 m rispetto all'argine del fiume Sacco. 4. Laddove effettuate, i risultati dei monitoraggi e delle analisi condotte hanno dimostrato l'inesistenza di concentrazioni oltre i limiti legali degli inquinanti.	1. La perimetrazione è intervenuta in conformità dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 252 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e tenuto conto del parere espresso dall'autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano Volturno in merito alle zone a rischio esondazione da considerare. Data l'estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull'ambiente circostante. Ciò premesso, occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si procederà, in sede di conferenza di servizi, all'immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del D.lgs 152/06. 2. Vedi commento 1. 3. Vedi commento 1. 4. A seguito dell'approvazione definitiva del perimetro del SIN, si procederà alle analisi dirette di dettaglio ai fini della caratterizzazione del sito, così come previsto dall'art. 252 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Solo a seguito della caratterizzazione potrà essere accertata la presenza di contaminazione ed eventuali correlazioni con le attività svolte nel sito. Inoltre, sarà avviata la fase istruttoria relativa allo stato degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, ove già avviati. La conferenza di servizi valuterà la documentazione tecnica già in possesso dei proprietari e delibererà in merito.